



n.B. allegati
tecniche solo
in originale

Festa: 28-06-07

COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 40 - Consiglieri in carica n. 40

ANNO 2007

DELIBERAZIONE N. 47

O G G E T T O: *Piano di Zonizzazione Acustica. Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1955 n. 447 D.C.P.M. 1/3/1991 - D.C.P.M. 14/11/1997. Linee guida Regionali per la redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica - (deliberazione n. 2436 del 1° agosto 2003). Approvazione.*

L'anno duemilasette, il giorno **15** del mese di **Giugno** alle ore **19,15** nella sala consiliare del Palazzo degli Uffici Municipali di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede il Presidente, avv. *Giuseppe Vetrano*.

Partecipa alla seduta il Segretario *dr. Carlo Tedeschi*.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti :

SINDACO Giuseppe GALASSO - presente: si					
	CONSIGLIERE	presente		CONSIGLIERE	presente
1	Antonio CUCCINIELLO		21	Francesco TODISCO	
2	Domenico PALUMBO		22	Angelo SPICA	
3	Salvatore CUCCINIELLO		23	Michele PALLADINO	
4	Francesco S. TORTORIELLO		24	Sergio TREZZA	no
5	Modestino VERRENGIA		25	Bruno DI NARDO	no
6	Guido D'AVANZO		26	Vincenzo SBRESCIA	
7	Enza AMBROSONE	no	27	Giuseppe DE LORENZO	
8	Nicola POPPA		28	Stefano Antonio LA VERDE	
9	Giuseppe GIACOBBE		29	Mattia TROFA	no
10	Nicola GIORDANO		30	Antonio IANNACCONE	no
11	Celestino BASAGNI		31	Antonio GENGARO	
12	Giuseppe FREDA		32	Antonio de FAZIO	
13	Umberto VECCHIONE		33	Giovanni D'ERCOLE	
14	Ernesto DI CICILIA		34	Carmine MONTANILE	no
15	Vittorio DE VITO		35	Modestino Maria IANDOLI	no
16	Luca IANDOLO	no	36	Nicola BATTISTA	no
17	Angelo REALE		37	Generoso BENIGNI	
18	Giuseppe VETRANO		38	Edoardo Lucio F. FIORE	
19	Giuseppe NEGRONE	no	39	Luigi CIARIMBOLI	no
20	Sergio BARBARO		40	Gennaro ROMEI	

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

*Sono, altresì, presenti e partecipano – senza diritto al voto – gli Assessori :
Barile Sergio, Capone Ivo, Genovese Antonio, Giova Maria, Micera Nicola, Pennetta
Donato, Pericolo Raffaele e Perrotta Mario.*

(dibattito *Omissis*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su ampia ed articolata relazione dell'Assessore **PERROTTA**;

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione Comunale con delibera consiliare n 77 del 24.07.1991, in ottemperanza della legge 447/95, si è dotata di " PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA ";
- Che l'Amministrazione Comunale con Delibera Consiliare n 71 del 30.07.2003 ha approvato la revisione del "Piano di Zonizzazione Acustica" a seguito dell'adozione del Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.01.2003;
- Che a seguito dell'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) con deliberazione di Consiglio Comunale numero 18113 del 23.01.2006 occorre procedere alla revisione del Piano di Zonizzazione Acustica di cui ai punti precedenti;
- Che per tale attività con delibera di Giunta n. 640 del 12.12. 05 veniva conferito incarico al Settore Pianificazione ed Uso del Territorio per l'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica;
- Che il Dirigente del Settore Pianificazione ed Uso del Territorio, con propria determina n. 21 del 10.01.2006, costituiva un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da personale dipendente del Settore, componente designato dall' ASL AV2 e da Tecnico iscritto all'albo regionale abilitato alla redazione di Piani di Zonizzazione Acustica;
- Che tale gruppo di lavoro ha provveduto alla redazione degli elaborati necessari per la revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, esteso a tutto il territorio comunale secondo il nuovo Piano Urbanistico Comunale "P.U.C.", composto dai seguenti elaborati:
 1. relazione tecnica;
 2. tavola zonizzazione acustica - scala 1 :5000;
 3. tavola zonizzazione acustica - scala 1: 5000;

VISTO:

- i pareri della Commissione Consiliare Urbanistica, nelle sedute del 13 giugno 2006 (verbale n° 97) e 15 giugno 2006 (verbale n° 98);
- il parere definitivo di approvazione della Commissione Urbanistica nella seduta del 20.02.2007 (verbale n° 8);
- la richiesta di parere inoltrata alle Circoscrizioni Comunali, in data 09.03.2006, prot. spec. n 2116/urb.;
- i pareri espressi dalle Circoscrizioni 1°,2°,4°,5°,6°, mentre vengono dati per acquisiti i pareri delle altre Circoscrizioni Comunali per decorrenza di termini, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale;
- la legge Regionale n° 16 del 22.12.2004;
- la legge 447/95, e successive modifiche ed integrazioni;
- le linee guida regionali per la redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica B.U.R.C n° 41 del 15.09.2003;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso del responsabile del Servizio Pianificazione ed Uso del Territorio;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso del responsabile del Servizio Finanze;

Con voti **FAVOREVOLI 23 - CONTRARI 6** (Conss. Gengaro, de Fazio, D'Ercole, Benigni, Fiore e Romei) - **ASTENUTI 1** (Cons.Di Cicilia) su **30 PRESENTI** ;

DELIBERA

- di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la revisione del "PIANO di **ZONIZZAZIONE ACUSTICA**" dell 'intero territorio comunale composto dai seguenti elaborati:
 1. relazione tecnica;
 2. tavola zonizzazione acustica - scala 1: 5000;
 3. tavola zonizzazione acustica - scala 1: 5000;
- di dare mandato al Settore Pianificazione ed Uso del Territorio per gli adempimenti **conseguenziali** necessari a dare attuazione al presente deliberato.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **FAVOREVOLI 23 - CONTRARI 6** (Conss. Gengaro, de Fazio, D'Ercole, Benigni, Fiore e Romei) - **ASTENUTI 1** (Cons. Di Cicilia) su **30 PRESENTI**

DICH I A RA

Immediatamente Eseguitabile il presente provvedimento.

DIBATTITO
DELIBERA N° 45 del 15.06.2007

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del punto inerente: "Piano di zonizzazione acustica, legge sull'inquinamento 447 del 1997, DPCM del '91 – Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica".
La parola all'Assessore Perrotta.

ASSESSORE PERROTTA: Sui Piani di Settore ho già tenuto impegnato il Consiglio nello spiegare il motivo che c'è ora di dover aggiornare il contenuto operativo di scelte **settoriali** legate al disegno del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Questo procedimento che poi sarà chiaro nella lettura della delibera, nasce dall'esigenza di allineare tutte le previsioni di vincolo operative che non hanno origine di natura **prettamente** "urbanistica", cioè di disciplina del suolo ma sono collegate, come viene indicato dalla dottrina legislativa, a esigenze di settore, cioè a esigenze specifiche, tecniche, molto spesso chiaramente **vincolate** da provvedimenti normativi che servono a mitigare, in questo caso, l'impatto dell'inquinamento acustico. Nel caso dei carburanti alla **razionalizzazione** della distribuzione, etc..
Il processo di pianificazione in materia acustica nasce nel 1997, quindi se voi siete d'accordo, vi leggo per accorciare i tempi della presentazione della delibera, vi leggo il testo poi possiamo aprire la discussione:

"Premesso

*Che l'Amministrazione Comunale con delibera Consiliare numero 77 del 24 luglio 1997, in ottemperanza alla legge 447 del 1995, si è dotata di un Piano di zonizzazione acustica. Quindi vedete che stiamo parlando di dieci anni rispetto alla redazione del piano **attuale**.*

Che l'Amministrazione Comunale con delibera Consiliare numero 71 del 30 luglio 2003 ha approvato la revisione del Piano di zonizzazione acustica, a seguito dell'adozione del Piano Regolatore Generale, adottato con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 23 gennaio 2003; quindi è avvenuta anche allora una fase omologa a quella che stiamo trattando ora;

*Che a seguito dell'adozione del Piano Urbanistico Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 18 **Bis**, 13 bis, diciamo, del 23 gennaio 2006, occorre procedere alla revisione del Piano di zonizzazione acustica di cui ai punti precedenti;*

*Che per tale attività con delibera di Giunta numero 640, del 12 dicembre 2005, veniva conferito incarico al Settore **Pianificazione** e Uso del Territorio per l'adeguamento del Piano di zonizzazione acustica;*

*Che il Dirigente del Settore **Pianificazione** e Uso del Territorio, con propria **determina** numero 21 del 10 gennaio 2006 costituiva un gruppo di lavoro **interdisciplinare** formato da personale dipendente del settore, componente designato **dall'Y.S.L. Avellino 2** e da un tecnico iscritto **all'albo** regionale, abilitato alla redazione di Piani di zonizzazione acustica;*

***Premesso**, quindi, che tale **gruppo** di lavoro ha provveduto alla redazione degli elaborati necessari per la revisione del Piano di zonizzazione acustica esteso a tutto il territorio comunale secondo il nuovo Piano Urbanistico Comunale (**Puc**) composto, quindi, dai seguenti elaborati:*

- *Relazione tecnica;*
- *Tavola di zonizzazione acustica 1 a 5000; perché il territorio comunale in una scala 1 a 5000 ricade in due fogli;*

Visto i pareri della Commissione Consiliare Urbanistica nelle sedute del 13 gennaio 2006 e 15 giugno 2006;

Il parere definitivo di approvazione della Commissione Urbanistica nella seduta del 20 febbraio 2007;

La richiesta di pareri inoltrata dalle circoscrizioni comunali in data 9 marzo 2006;

I pareri espressi dalle circoscrizioni I, I. IV, V e VI mentre vengono dati per acquisiti i pareri delle altre circoscrizioni comunali per decorrenza di termini, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Comunale;

Vista la Legge Regionale numero 16 del 22 dicembre 2004;

*La Legge 447 del 1995 che disciplina questa materia e successive **modifiche e integrazioni**;*

*Viste le linee guida regionali per la redazione dei piani di **zonizzazione** acustica, pubblicati sul Bollettino **Ufficiale** della Regione Campania, numero 41 del 15 settembre 2003;*

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio di Pianificazione e Uso del Territorio;

Visto anche il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del servizio;

Il Consiglio Comunale delibera

- *Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
- *Di approvare la revisione del Piano di **Zonizzazione** Acustica dell'intero territorio comunale, composto dagli elaborati che vi ho citato - quindi tre elaborati, relazione e due cartografe a 5000 -*
- *Di dare mandato al Settore Pianificazione e Uso del **Territorio** per adempimenti **conseguenziali** necessari a dare attuazione al presente deliberato;*
- *Di dare alla presente delibera immediata eseguibilità".*

Questo è lo schema di delibera presentato a fine febbraio 2007, a valle del quale, aggiungo che c'è stato il parere favorevole nella seduta del **5** giugno 2007, della VI Commissione Consiliare, Igiene e Ambiente che è stata convocata per la trattazione del Piano di **Zonizzazione** Acustica.

In merito ai contenuti, ho sbrigato la parte burocratica, andiamo sull'aspetto **più** di merito, è una messa a sistema delle previsioni della nuova versione del Piano Urbanistico Comunale **dov'è** emersa una necessità rispetto ai vincoli imposti dalla Legge Nazionale del **1995** e dalle linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica.

In sostanza, il piano di zonizzazione acustica individua, questo in estrema sintesi, delle aree sulle quali, rispetto alle attività che il Piano ha insediato, fissa dei criteri di mitigazione dell'inquinamento acustico. Cioè fissa dei limiti alle emissioni, in termini di decibel, che è il livello di pressione sonora come **unità** di misura **standard** e per questo scopo, in sostanza, va a tutelare l'aspetto residenziale, l'aspetto delle grandi infrastrutture nei **confronti** della residenza, l'aspetto delle industrie, anche loro rispetto alla residenza, quindi va a riequilibrare i limiti di impiego di determinate fonti di emissioni di suolo, compatibilmente alle previsioni che ha stabilito il nuovo Piano Urbanistico Comunale.

Questa modifica e **risagomatura** delle nuove aree rispetto allo schema modificato del Piano Urbanistico Comunale, si pone come atto a cascata rispetto all'adozione che ha effettuato il Comune, perché, in sostanza, sullo schema che il Consiglio Comunale ha adottato, è stato calato il corpo normativo e **grafico** delle indicazioni di limite e di disciplina degli aspetti relativi alle emissioni sonore.

Questo è, tecnicamente, il ruolo che ha questo Piano, a valle del quale si sta valutando e questo, forse, è l'elemento **più** interessante come ricaduta pratica sul

territorio, la redazione del Regolamento di disciplina del Piano di Zonizzazione Acustica, perché così come per la disciplina del suolo pubblico, anche, come in questo momento potete vedere, anche il livello di emissione sonora è un fatto che va disciplinato rispetto a criteri condivisi, soprattutto espressione del Consiglio, che possono seguire come disciplina di un corpo unico del regolamento, anche successivamente **all'approvazione** del Piano che ne fissa le aree di applicazione. Stiamo dicendo in quale area, poi, successivamente, sarà, forse, opportuno indicare con ulteriori norme vincoli e priorità di azione di disciplina del territorio. Se ci sono richieste di chiarimenti o di aggiunte su quest'argomento, sono disponibile a fornirle.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere D'Ercole.

CONSIGLIERE D'ERCOLE: Grazie, Presidente. In realtà, oggi, con questa seduta, a me dispiace che l'Aula sia così vuota, non siamo in numero legale, credo che lei se ne renda conto.

PRESIDENTE: Stanno in giro.

CONSIGLIERE D'ERCOLE: Mi dispiace che su **quest'argomenti** l'Aula sia così vuota perché, in realtà, oggi intervengo per rivendicare una cosa, per rivendicare che Alleanza Nazionale, il **centrodestra**, l'opposizione aveva visto giusto. In questa stessa Aula, un anno e mezzo fa, in quel gennaio, febbraio 2006, quando approvammo il Piano Urbanistico Comunale, quando quel Piano fu approvato grazie al senso di responsabilità che come sempre quest'opposizione non ha fatto mancare alla città, quest'opposizione, proprio per il senso di responsabilità che da sempre l'ha **contraddistinta** e **proprio** per la capacità di guardare i fatti, di vedere e di leggere le norme, diede a voi un consiglio, che voi con arroganza non avete ascoltato. Lei, **Presidente**, si **ricorderà** come io, su quasi ogni osservazione intervenni dicendo: "**Guardate** che state approvando un Piano che sprowisto di questi Piani di Settore vi **tornerà** indietro". **Stiamo**, dopo un anno e mezzo, a discutere di cose le quali avremmo dovuto discutere a suo tempo e non è un caso che l'incarico per fare questo Piano di **Zonizzazione** Acustica sia stato assegnato prima dell'approvazione del Puc, è stato assegnato il 12 dicembre 2005, molto in ritardo ma è stato assegnato prima dell'approvazione del Puc, perché si era consapevoli della necessità di produrre quest'elaborato e si era consapevoli del fatto che questo elaborato dovesse costituire parte integrante del Piano Urbanistico Comunale.

Però c'era l'arroganza, c'era l'esigenza di portare a casa il risultato politico, c'era l'esigenza di dire "Abbiamo approvato il **Puc** entro il 23 febbraio 2006" perché poi, **probabilmente**, questa era l'unica cosa che il Sindaco poteva portare e può portare nel proprio **carriere**, al momento questo è.

Allora, avevamo detto, leggi alla mano casualmente ho visto che ancora ho nella mia cartella la Legge Urbanistica e noi vi dicevamo "guardate che **c'è** abbondante facilità di **lettura** nel leggere l'articolo 23, **comma** 9: "Fanno parte integrante del Puc, i Piani di Settore" e voi, invece, con arroganza non avete ascoltato quello che noi vi abbiamo detto ma, addirittura, non avete fatto mettere a verbale o meglio non c'era a verbale, poi non pretendemmo in sede di approvazione del Puc che fosse messo a verbale e **c'è** la data dei Piani di Settore che voi avevate allegato. Perché, voi, che cosa avevate fatto? Avevate preso i Piani di Settore del vecchio Piano Regolatore Generale **Cagnardi** e li **avevate** attaccati al Piano Urbanistico Comunale.

Cosa pensavate? Che alla Provincia erano "fessi"? Avevano gli anelli al naso e non si accorgevano che dovevano essere **adeguati** alla nuova normativa? O pensavate che noi eravamo "fessi"? O pensavate di essere voi più intelligenti di tutti quanti? Mi chiedo perché, oggi, dobbiamo discutere di questo quando per legge si doveva discutere prima, quando bastava leggere la legge e capire che quella era una discussione che andava fatta prioritariamente, così come adesso il collega Barbaro ha detto: "Va bene, parliamo prima dei Piani di Settore e poi del Ruee", può avere una sua **significazione** logica, anche all'epoca ci sarebbe dovuta essere questa logica a sorreggerci e nel farvi capire che era necessario produrre questi Piani di Settore. Perché, vedete, il Puc e l'Assessore Perrotta, credo mi potrà essere sicuramente solidale in questa mia affermazione, il Puc non è quello che pensate, un disegno, uno schizzo, in particolare, in relazione alla nuova Legge Urbanistica, il Piano Urbanistico Comunale è una **strutturazione** organica che è fatta di Piani di Settore che si compenetrano con il Piano Urbanistico Comunale, che è fatta di tutta un'attività di partecipazione dei cittadini, che voi avete saltato a piè **pari**, in quanto nel procedimento che ha portato all'elaborazione del Puc, non esiste traccia di partecipazione delle associazioni, delle associazioni ambientaliste. Niente, niente di niente!

Mi rendo anche conto di come sia, in fin dei conti, ingenuo da parte nostra, pretendere da voi la partecipazione della città e del Consiglio Comunale sulle scelte dei lavori pubblici che fate, quando su quello che è il **più** importante documento urbanistico della città, cioè il Piano Urbanistico Comunale, non avete **avvertito** la sensibilità, che è legislativamente sacramentata, di coinvolgere la città nel processo che vi ha portato all'elaborazione del Puc. Perché, come sempre, voi avevate scelto la strada sbagliata. Perché era possibile fare daccapo il Puc; era possibile affidare a un nuovo progettista il Puc, invece no, non avete voluto seguire quello che la legge vi consentiva di fare in quella situazione di Piano Regolatore **Generale** adottato e non definitivamente vigente, in quanto in quella situazione la legge ci consentiva di portare definitivamente a **ultimazione** il Piano Regolatore **Cagnardi**, avete scelto questa strada della sovrapposizione di un Piano Regolatore Generale e di un Puc. Avete scelto questa strada del doppio binario, con tutti gli elementi di difficoltà tecnica ai quali siete andati incontro. Non ~~so~~ se siete andati incontro a questi problemi, difficoltà tecnica per incapacità, per ignoranza, per superficialità, per arroganza, probabilmente un po' tutte queste cose insieme.

Un fatto è certo, però, l'opposizione vi aveva letto un articolo di legge regionale chiaro, semplice e, qui anche alcuni uomini che adesso stanno nella maggioranza, mi riferisco al collega La Verde, hanno con me sostenuto queste battaglie, che erano battaglie legate alla semplice intellesione di quello che stava scritto e noi abbiamo assistito, in quel momento, al muro di gomma. E' stato in quel momento, devo dire la verità, che questo muro di gomma del **centrosinistra** di Avellino si è concretizzato. Credo che Gengaro mi potrà dare ragione quando noi, in quelle lunghe giornate, io, lui, Romei e gli altri colleghi dell'opposizione, intervenivamo su ogni osservazione, dimostrando che noi avevamo un progetto di città, dimostrando che noi avevamo bene in testa che cosa volevamo farne di questa città e **dall'altro** lato non c'era mai un intervento, dall'altro lato non c'era mai una risposta. Dall'altro lato non si è mai cercato il confronto perché, evidentemente, alcuni ritenevano che quello che dicevamo era giusto ma non lo potevano dire e, magari, perché altri invece, semplicemente, se ne **fregavano**.

Così come voi vi siete fregati altamente dei nostri consigli e adesso, dopo un anno e mezzo, dopo quella fatica ci troviamo nuovamente, punto e daccapo a approvare Piani che dovevano essere approvati due anni fa.

PRESIDENTE: Non ho altri iscritti a parlare. La parola all'Assessore Perrotta.

ASSESSORE PERROTTA: Ho accennato, in premessa, che questa sera ci vediamo in stretta analogia alla procedura così com'è avvenuta sulla precedente adozione del Cagnardi 1, ad aggiornare contenuti di natura operativa su di uno strumento che è parte integrante, fin dalla sua fase di adozione, del Piano Urbanistico Comunale. Apprezzo il calore con il quale il Consigliere D'Ercole si impegna su quest'argomento, però ho già specificato, anche con una relazione di oltre un'ora in Consiglio Comunale, che la procedura urbanistica nella formazione dei Piani Urbanistici, non è, dalla maggior parte dei tecnici sia di natura amministrativa che operativa, non è interpretata in questo modo per i Piani Urbanistici Comunali, nel senso che i Piani di Settore, l'ho detto più volte, ho anche scritto sui giornali, ne approfitto per ripeterlo, rappresentano elementi di informazione della proposta del Piano e questi Piani di Settore, cioè il Piano di Settore Acustico, il criterio di suscettibilità all'insediamento legato a aspetti acustici è presente negli strumenti di elaborazione del Piano Urbanistico fin dal 1997. Quindi non è un caso che questo strumento, poi, è quello che è stato esplicitamente indicato come allegato all'interno del corpo del Piano Urbanistico, come dice la legge.

Cosa potrebbe succedere in un processo di pianificazione? Quello che volgare viene detto "il cane che si morde la coda", cioè adottare uno strumento urbanistico anche con tutti i Piani di Settore, in quell'istante, singolarmente adottati, arrivare in Consiglio, chiedere un emendamento o osservare una modifica sul Piano Urbanistico, rifare tutti i Piani di Settore. Vi dico, il Piano Urbanistico Comunale andrebbe aggiornato ogni due anni secondo questa logica perché, per esempio, il Piano Urbano del Traffico va aggiornato, per legge, ogni due anni e non è così. I Piani di Settore, dice la legge, sono parte integrante, nel senso che – su interpretazione di illustri esperti in materia e non mia – gli elementi di indirizzo del Piano di Settore debbono essere recepiti dal Piano Urbano.

Significa e vi ho già spiegato, però è utile specificarlo, perché questo vale anche per i prossimi Piani di Settore che arriveranno, che il progettista del nostro Piano si è fatto carico delle suscettibilità territoriali legati alle componenti, cioè al traffico, all'acustica, alla riorganizzazione dei carburanti, all'aspetto del commercio e tante altre cose, ne ha fatto sintesi e ne ha proposto una versione in Cagnardi 1 e Cagnardi 2. A valle dell'adozione di questa sintesi, il Piano può essere modificato perché, per esempio, la zonizzazione acustica va a indicare delle fasce di rispetto sulle viabilità e le viabilità sono scelte di Piano. Il Piano potrebbe indicare localizzazioni di nuove industrie e il vincolo dell'emissione acustica è una scelta di Piano. La localizzazione della fonte sonora non è una scelta del Piano di Zonizzazione Acustica. La zonizzazione acustica non fa scelte di localizzazioni ma indica quali sono le possibili alternative al progettista del piano e ha anche la seconda valenza che vi ho detto, che una volta assodata la soluzione di progetto ne disciplina, tramite un regolamento, l'utilizzo del territorio.

Nel nostro caso questo è chiaramente indicato anche nelle linee guida dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica che sono stati fin dal 2003, nella proposta Cagnardi 1, l'elemento utilizzato per l'individuazione all'interno del territorio del Comune di Avellino, di una serie di aree e livello di emissione crescente per le quali, poi, successivamente, è fatto obbligo ai Comuni, leggo testualmente: "Predisposizione di mappe acustiche e di specifici Piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e ove necessario per la sua riduzione".

La logica qual è? Il Piano Urbanistico individua una nuova strada oppure localizza nuove attività. Cagnardi, per esempio, non ha individuato attività che potessero

essere in contrasto, secondo le indicazioni fornite dal precedente Piano di Zonizzazione Acustica, vicino alle fonti che venivano assunte come esistenti. Nel momento in cui, invece, vado a creare nuovi fonti, devo delimitare quell'area con un nuovo retino, devo dire quella è un'area sulla quale vale la tipologia 1 o 2, su quell'area, poi, successivamente, all'avvio della fase di efficacia del Piano, il Comune si impegna alla gestione del rumore. Non so se è chiaro il processo.

La stessa cosa è per il Piano Urbano del Traffico.

E' stato impiegato fin dalle versioni del 1999, per cercare di capire rispetto alle analisi e alle prospettive di disciplina indicate nell'allora versione, poi successivamente aggiornata con il Piano della Sosta, per cercare di capire dove localizzare o nuovi punti di accesso o nuovi parcheggi di interscambio o nuove attrezzature, quindi ha assorbito il Piano, non perché il Piano di Settore fosse sincrono in quel momento, perché ne ha generato gli elementi di analisi e di costruzione della proposta.

Potrebbe anche essere una visione ideale quella che propone il Consigliere D'Ercole, rispetto alla quale, poi, c'è un processo di irreversibile sovrapposizioni di decisioni che non troverebbe mai fine, perché costringerebbe l'Amministrazione a riaggiornare lo strumento cornice ogni volta che la legge fa decadere il Piano di Settore e questo non è l'obiettivo di quel comma della legge regionale e su questo so che c'è anche la volontà da parte della Giunta Regionale della Campania, nella prossima determina di cui vi ho già, spesso, anticipato la pubblicazione, nella quale saranno chiariti anche questi aspetti formativi e di temporalità degli eventi onde non arrivare, poi, a fraintendimenti di questa natura.

Quindi, chiudo l'intervento su questo chiarimento e lascio la parola al Presidente.

PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi? La parola al Consigliere D'Ercole.

CONSIGLIERE D'ERCOLE: Purtroppo non siamo stati convinti dall'intervento, pur pregevole dell'Assessore Perrotta, anche perché, uade Assessore, i cittadini che hanno fatto le osservazioni e successivamente, magari hanno fatto anche attività di impugnativa al Tar, hanno fatto tutta quest'attività senza conoscere un pezzo che è parte integrante del Puc.

Voglio dire, quando il cittadino fa l'osservazione al Puc e quando nella legge c'è scritto "I Piani di Settore sono parte integrante del Puc", comunque non viene posto in condizione di conoscere la parte integrante del Puc. Tra l'altro, voglio dire, se ciò non fosse vero, che il Piano di Settore è parte integrante del Puc, non si capisce, poi, perché la Provincia ce l'ha rispedito indietro. E' un momento patologico questo, non è un momento normale di dialogo tra i due Enti. A Salerno, dopo tre giorni dall'adozione in Aula del Piano Urbanistico Comunale, la Provincia l'ha subito vistato, quindi, evidentemente, qui, a Avellino, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Lei, in realtà non era neanche Assessore illo tempore, per cui, in fin dei conti ha una responsabilità abbastanza relativa rispetto a questa vicenda, però rimango dell'opinione che il Puc debba essere compreso di queste allegazioni e anche la Provincia mi sembra che abbia condiviso quest'impostazione che noi demmo, all'epoca, alla nostra obiezione e io ritengo che sia le osservazioni sia le impugnative al Tar dei cittadini, fatte senza conoscere questo elemento integrante del Piano Urbanistica Comunale, abbia posto i cittadini nella condizione di oggettiva difficoltà e disparità. Per questo e per tutto quello che ho detto prima, che il Gruppo di Alleanza e mi auguro tutta l'opposizione, voterà CONTRO questo provvedimento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il provvedimento che ha presentato l'Assessore, in merito al Piano di **Zonizzazione Acustica**.

Chi è favorevole? La maggioranza. Chi è contrario? La minoranza. Chi si astiene? Il Consigliere Di Cicilia.

Il Consiglio approva a maggioranza.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? La minoranza. Chi si astiene? Il Consigliere Di Cicilia.

Il Consiglio approva a maggioranza.

Decreto del 15/08/1950 N° 98

Il Presidente della Repubblica ha autorizzato il Presidente del Consiglio a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio istituite per la riforma dell'istruzione superiore.

Il Presidente del Consiglio ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore ha autorizzato il Presidente della Commissione di studio istituita per la riforma dell'istruzione superiore a disporre, per il periodo di tempo necessario, l'assunzione di personale per la gestione delle Commissioni di studio.

Sealuta del 20/2/2007

n° 8/07

L'anno di undici sette sedute tenute, dal mese di febbraio, presso la sede dell'Urbanistica e Uso del Territorio si è tenuta la Commissione Urbanistica per la convocazione per le ore 11,30. Presiede il Consigliere Comunale dell. Dario Palumbo. Sono presenti:

- 1- il Consigliere Comunale Stefano Le Verde - assente;
- 2- il Consigliere Comunale Luca Pardo - " " ;
- il Consigliere Comunale Giacomo Ricci - " " -
- l'assessore all'Urbanistica Ing. Mario Pinette.

Il Presidente ricominciato volendo il numero degli intervenuti l'ordine segue le sedute.

Primo punto il Presidente vuole noto agli altri componenti della Commissione delle sopralluoghi dimissionari presentati, al Presidente del Consiglio in data 15/02/07 con prot. n° 6893/000 G.V. da parte del Consigliere Nicola Giordano appartenenti al gruppo consiliare della "MARBOTTA". Il Presidente della Commissione vuole atto della stessa e rimane in attesa di un'eventuale risposta immediata sostanziale. Copie della "Commissione" viene allegata al numero iniziale.

Il Presidente, dopo inizio ai lavori, dispone l'ordine dell'ordine del giorno per discutere prima la "vera ed eventuale" circolazione dei, per i giorni previsti all'ordine del giorno, non sono presenti al momento stabilito, l'Urbanistica.

Si prende in esame la pratica Trasmessa del Dirigente del Settore Urbanistica relative alle richieste avanzate delle ditte TESTA GIUSEPPE per la realizzazione, anche a zonazione, di foreste per la gestione delle vie topografiche. La Commissione, sotto la direzione istruttoria, ritiene che un'impugnazione le pratica dei prelievi interessati in alcune è ripetuta delle legge 122/89 ed i rapporti e

precedentemente accettato di competenza straordinaria.
Peraltro non sono proponibili una procedura di
incastigazione rispetto ad atti di omissione di lavoro
creduti all'ufficio comunale in forza di Piani Attuativi
e con la facoltà ~~propria~~ attribuita ai funzionari
dei Atti di programmazione non essere elettori
della giunta.

Le Commissioni Comunali di Piani Attuativi e Piani
di Sviluppo ~~non~~ di partecipazione alle Commissioni di
Piani dell'art. 9 del Regolamento Comunale.

Le riunioni del consiglio comunale per l'anno in corso per
il mese 22/2/24 alle ore 18.30 e convocata il giorno 23/2/24
alle ore 12.00.

- 2) Si prevede in esame la proposta di deliberare, concernente la
"Commissione Intercomunale Abitanti e Forme del Territorio di
cristianità spartite e dell'ordinamento della partecipazione pubblica
- basata su progetti" in comunione abitato di Montepulciano
della Ditta Anselmotti e sostituito nell'organico, art. 10
- 2022. L'atto esprime alcune forme giuridiche trattate di ogni
forma per la costituzione delle Commissioni Intercomunali
- ~~che~~ in alternativa al territorio Monte Giove.

(3) La proposta di deliberare, concernente la
Commissione Intercomunale Abitanti e Forme del Territorio
di cristianità spartite e dell'ordinamento della partecipazione
pubblica - basata su progetti" in comunione abitato di Montepulciano
della Ditta Anselmotti e sostituito nell'organico, art. 10
2022. L'atto esprime alcune forme giuridiche trattate di ogni
forma per la costituzione delle Commissioni Intercomunali
in alternativa al territorio Monte Giove.
A punto punto il Presidente, con il P. 11 comma II
e art. 9 comma I del Regolamento Comunale di cui si sono
l'elenco ogni atto a la partecipazione alle Commissioni
de parte alla costituzione di una commissione di lavoro
della Commissione Piani Attuativi presso la giunta

multe verso con autorizzazione del Presidente stesso. L'io
il fine di tutelare nei confronti dei Comitati via
le norme disciplinari e limitare negli organismi
di cui si esente la Comunità; organismi di risultato
di particolare importanza e delicatezza.

A punto fatto ~~in~~ la nota non nelle e approvate
e risolti 23/2/07 alle ore 12.00.

Del ch. i verbali

Il Presidente

F. To. Puccio Polito

Il segretario

[Signature]



Ug. Galasso
17/3/06

COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno 2006

N. 240

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALI N.RI 9 DEL 21.3.2006 ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELLA 1^ CIRCOSCRIZIONE

L'amo duemilasei il giorno tre del mese di inaggio alle ore 17:15

nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle fonne di legge.

Presiede il Sig. GALASSO GIUSEPPE

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

N. d'Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente
1	GALASSO GIUSEPPE	SINDACO	Si
2	BARILE SERGIO	Assessore	No
3	GIORDANO GIANCARLO	Assessore	Si
4	MICERA NICOLA	Assessore	Si
5	IERMANO TONI	Assessore	No
6	PENNETTA DONATO	Assessore	Si
7	PERICOLO RAFFAELE	Assessore	Si
8	PETRACCA MAURIZIO	Assessore	Si
9	ROTONDI ANTONIO	Assessore	Si
10	SPINA ANTONIO	Assessore	Si
11	CAPONE IVO	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Generale TEDESCHI CARLO - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

~~FAV.~~
FAV.

CONT.
CONTR.

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il verbale n. 9 adottato dal Consiglio della I^a Circoscrizione cittadina nella seduta del 21.3.2006 relativo al parere reso ai sensi dell'art.12 del vigente regolamento circ.le sul Piano di zonizzazione a ustica;

CONSIDERATO che allo stesso non sono pervenute ossei-vazioni;

RICHIAMATI la deliberazione G.C. n.12/2005 e l'art.76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio;

CON votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto del verbale n.9 adottato dal Consiglio della 1^a Circoscrizione in data 21.3.2006 che, si allega in Copia al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di dare alla presente iinediata eseguibilità.

FUSCO



UFFICIO PLURIPLICAZIONE
EDIZIONE DEL TERRITORIO

Ufficio del Sindaco

COMUNE DI AVELLINO

[Signature]

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno 2006

N. 253

OGGETTO: ~~PARERE~~ ATTO VERBALE N.10/06 DEL CONSIGLIO DELLA 2° CIRCOSCRIZIONE, AVENTE PER OGGETTO: "PARERE PER LA DEFINIZIONE DI PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA".

L'anno duemilasei il giorno tre del mese di maggio alle ore 17:15

nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. GALASSO GIUSEPPE

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

N. d'Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente
1	GALASSO GIUSEPPE	SINDACO	Si
2	BARILE SERGIO	Assessore	No
3	GIORDANO GIANCARLO	Assessore	Si
4	MICERA NICOLA	Assessore	Si
5	IERMANO TONI	Assessore	No
6	PENNETTA DONATO	Assessore	Si
7	PERICOLO RAFFAELE	Assessore	Si
8	PETRACCA MAURIZIO	Assessore	Si
9	ROTONDI ANTONIO	Assessore	Si
10	SPINA ANTONIO	Assessore	Si
11	CAPONE IVO	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Generale TEDESCHI CARLO - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

<i>[Signature]</i>	FAV.	CONTR.
<i>[Signature]</i>	FAV.	CONTR.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera n.10 adottata dalla 2°Circoscrizione cittadina nella seduta del 20.03.06 avente per oggetto "Parere per la definizione di Piano Zonizzazione acustica"

CONSIDERATO che alle stesso non sono pervenute osservazioni;

VISTI:

L'Art.76 del Vigente Statuto Comunale che regola gli atti Circoscrizionali;
Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio;
Il parere di regolarità contabile del ragioniere capo;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 18/01/05;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, ai sensi e per gli effetti della citata delibera n.12/05 il verbale n. 10 della seduta del 20.03.06, tenuta dal Consiglio della 2° Circoscrizione, che unitamente alla relazione allegata, diventa parte integrante del presente atto;
- 2) - di dare alla presente immediata eseguibilità



ALLA SINDACATURA
 PER IL
 Avellino, il 12/5/06
 Il Funzionario

SETTORE PIANIFICAZIONE ED USO DEL TERRITORIO

COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno 2006

N. 259

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE N.10 ADOTTATO DALLA IV CIRCOSCRIZIONE AVENTE PER OGGETTO: "PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA".

Il giorno due milasei il giorno tre del mese di maggio alle ore 17:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede il Sig. GALASSO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti o assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

N. d'Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente
1	GALASSO GIUSEPPE	SINDACO	Si
2	BARILE SERGIO	Assessore	No
3	GIORDANO GIANCARLO	Assessore	Si
4	MICERA NICOLA	Assessore	Si
5	IERMANO TONI	Assessore	No
6	PENNETTA DONATO	Assessore	Si
7	PERICOLO RAFFAELE	Assessore	Si
8	PETRACCA MAURIZIO	Assessore	Si
9	ROTONDI ANTONIO	Assessore	Si
10	SPINA ANTONIO	Assessore	Si
11	CAPONE IVO	Assessore	Si

Preziede il Segretario Generale TEDESCHI CARLO - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

avvenuto il consenso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del

Decreto Legislativo;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

FAV.	CONTR.
FAV.	CONTR.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera n.10. adottata dalla IV[^] Circoscrizione cittadina nella seduta del 29/03/06, avente per oggetto "PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA".

CONSIDERATO che allo stesso non sono pervenute osservazioni;

VISTI:

L'art.76 del Vigente Statuto Comunale che regola gli atti CircoSCRIZIONALI;

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio;

Il parere di regolarità contabile del Ragioniere Capo;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 18/01/05;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della Delibera n°10 approvata durante la seduta del 29/03/06 dal Consiglio della IV[^] Circoscrizione, che allegata alla presente, costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Di dare alla presente immediata eseguibilità.



Copia di Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale

Consiglieri assegnati N. 16 - Consiglieri in carica N. 16

Deliberazione N. 28

OGGETTO: Parere piano di zonizzazione acustica adeguato al PUC

L'anno millenovecento, duemilasei addi cinque del mese di aprile alle ore 18,00 in Avellino e nella sala delle adunanze.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata di notifica, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale in seduta ordinaria ed in seconda convocazione.

Presiede il sig. Eugenio Rescigno/Presidente

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig.ra Giuseppina Coppola

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei consiglieri presenti:

Table with 4 columns: CONSIGLIERE, Presente, CONSIGLIERE, Presente. Rows list names and attendance status (SI/NO).

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

ssa a discutere il secondo punto di cui all'oggetto della presente deliberazione.
e la parola il Presidente il quale illustra il piano che tutti trovano risponden-
parametri regionali per cui, all'unanimità dei presenti, il Consiglio,

Delibera

rimere parere favorevole in merito alla richiesta.

FUSCO +



Unbeantwortet



15 mag 2006

Ufficio di Piano
15 MAR 2006
Gale

COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno 2006

N. 250

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERA DI CONSIGLIO DELLA VI[^] CIRCOSCRIZIONE N. 9 DEL 22.3.2006 AD OGGETTO: "PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADEGUATO AL PUC . RICHIESTI, PARERE

l'anno duemilasei il giorno tre del mese di maggio alle ore 17:15

nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

presiede il Sig. GALASSO GIUSEPPE

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

N. d'Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente
1	GALASSO GIUSEPPE	SINDACO	Si
3	BARILE SERGIO	Assessore	No
3	GIORDANO GIANCARLO	Assessore	Si
4	MICERA NICOLA	Assessore	Si
5	IERMANO TONI	Assessore	No
6	PENNETT.4 CONATO	Assessore	Si
7	PERICOLO RAFFAELE	Assessore	Si
8	PETRACCA MAURIZIO	Assessore	Si
9	ROTONDI ANTONIO	Assessore	Si
10	SPINA ANTONIO	Assessore	Si
11	CAPONE IVO	Assessore	Si

partecipa il Segretario Generale TEDESCHI CARLO - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49

del succitato Decreto Legislativo:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

FAV.	CONTR.
FAV.	CONTR.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il verbale della seduta del 22/3/2006 tenuta dal Consiglio della VI Circoscrizione cittadina, indicato con il n°9 ad oggetto: "Piano di zonizzazione acustica adeguato al P.U.C. Richiesta parere"

CONSIDERATO che avverso al deliberato in oggetto non sono pervenute osservazioni;

VISTO l'art.76 del vigente Statuto comunale che regola gli atti circoscrizionali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Capo;

VISTA la delibera di G.C. n.12 del 18/01/05

CON votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, ai sensi e per gli effetti della citata deliberazione n.12, del verbale adottato dal Consiglio della VI Circoscrizione nella seduta del 21/3/2006 ed indicato con il n.9, che risulta parte integrante del presente atto.

Con successiva votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano, alla presente deliberazione è data immediata esecuzione.



COMUNE DI AVELLINO

Servizio Piani e Programmi

tel 08251200349- fax 08251200337



Prot. gen. n

Avellino li 09.03.06

Prot. spec. n

2116/URB

Oggetto: trasmissione elaborati del PIANO di ZBNIZZAZIONE ACUSTICA

Adeguamento al PUC adottato con delibera di C.C. n 18 sub 13 del 23.01.2006

Spett.le PRESIDENTE PRIMA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2117

Spett.le PRESIDENTE SECONDA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2118

Spett.le PRESIDENTE TERZA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2119

Spett.le PRESIDENTE QUARTA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2120

Spett.le PRESIDENTE QUINTA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2121

Spett.le PRESIDENTE SESTA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2121

Spett.le PRESIDENTE SETTIMA
CIRCOSCRIZIONE
SEDE 2123

Si richiede, con la presente, il parere di competenza per la definizione del **PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA**, adeguato al Piano Urbanistico Comunale adottato con delibera di C.C. n 18 sub 13 del 23.01.2006.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

MUNICIPIO DI AVELLINO
PROT. N. 116/2006-EN
DELL' 17/01/2006
A USE N. 116/2006



Dipartimento di Prevenzione
Via Circumvallazione n°77
83100 Avellino

Tel./fax 0825/292612
SEDE LEGALE: Via degli Imbimbo
83100 AVELLINO
P.I. - C.F. 01948190648

Avellino, 17/01/2006
Prot. n° 116/P

MUNICIPIO DI AVELLINO
REGISTRARIA GENERALE

17 GEN. 2006

Al Signor Sindaco del
Comune di Avellino

Oggetto : Parere Sanitario Piano Urbanistico Comune di Avellino.

Vista la Legge Regionale 20/03/01982 N° 14 e s.m.i.;
valutati gli aspetti igienico sanitari contenuti nella relazione tecnica illustrativa;
verificato il rispetto degli indirizzi programmatici e degli standards urbanistici definiti dalle
vigenti norme;
vista la nota prot. gen. 43052/9705/05 del 13/01/06 Settore Pianificazione ed Uso del Territorio
del Comune di Avellino;
considerato che nell'allegato verbale del gruppo tecnico multidisciplinare, istituito
dall'Amministrazione Comunale per l'elaborazione del Piano di Zonizzazione Acustica, sono
contenuti gli indirizzi per la redazione della zonizzazione acustica del territorio sanciti dalla
Delibera Giunta Regionale Campania n° 6131 del 20/10/1995;
si esprime parere sanitario favorevole.

Distinti Saluti.



Il Direttore U.O.
Salute Pubblica
Dr. Francesco Guerriero

17 GEN. 2006

Responsabile del procedimento (M)
17 GEN. 2006
17 GEN. 2006
17 GEN. 2006



Regione Campania
Settore Tutela dell'Ambiente
Via De Gasperi, 28 - Napoli

**LINEE GUIDA REGIONALI PER LA
REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI
DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

Maggio 2003

LINEE GUIDA REGIONALI PER REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1) Introduzione

La zonizzazione acustica è uno strumento di governo del territorio il cui scopo principale è quello di disciplinarne il suo uso e di regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione del rumore ambientale.

La norma che affida ai comuni la competenza in materia di classificazione dei propri territori, in classi di destinazione d'uso, è stata introdotta dall'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e ripresa dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, la quale, oltre che fissare criteri particolareggiati al riguardo, ne ha anche sancito il carattere di obbligatorietà per tutti i comuni.

Scopo del presente documento, rivolto alle amministrazioni comunali della Campania ed ai "tecnici competenti in acustica ambientale", è quello di fornire a tutti i soggetti interessati, nelle more dell'approvazione dei criteri previsti dall'art. 4 della legge 447/95, una versione aggiornata delle previgenti "linee guida", con l'intento di uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio in relazione alle caratteristiche di fruizione delle stesse.

Ad intervenuta approvazione da parte dei comuni della zonizzazione acustica, gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio e le varianti agli stessi, dovranno tenere conto della suddivisione acustica del territorio comunale.

I livelli acustici, ai quali occorre riferirsi nella redazione dei piani di zonizzazione, sono i seguenti valori fissati dal DPCM 14/11/97:

- "valori di qualità" (Tab. 1), ossia i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili;
- "valori limite assoluti di immissione" (Tab. 2), ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità dei ricettori, che possono essere immessi dalla globalità delle sorgenti sonore, nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;
- "valori limite di emissione" (Tab. 3), ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità della sorgente sonora, che possono essere emessi dalla sorgente stessa;
- "valori di attenzione", ossia i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, così come fissati dall'art. 6, comma 1, del medesimo DPCM 14/11/97.

Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione.

2) Quadro normativo di riferimento.

Quale strumento di governo del territorio, la zonizzazione acustica deve tenere conto, oltre che delle situazioni ambientali esistenti nelle diverse realtà territoriali anche, e soprattutto, degli indirizzi generali per il contenimento dell'inquinamento acustico e delle altre norme inerenti la regolamentazione delle principali fonti di rumore (aeroporti civili, infrastrutture di trasporto, discoteche, attività motoristiche, ecc.).

Per facilitarne la consultazione da parte degli interessati, qui di seguito si indica, per ogni singolo provvedimento, l'oggetto dello stesso e gli estremi della sua pubblicazione:

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991**, avente ad oggetto «*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 57 dell'8 marzo 1991;
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447**, recante «*Legge quadro sull'inquinamento acustico*», pubblicata nella G.U. (Supplemento ordinario) n. 254 del 30 ottobre 1995;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 dicembre 1996**, avente ad oggetto «*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 52 del 4 marzo 1997;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997**, avente ad oggetto «*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 267 del 15 novembre 1997;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997**, avente ad oggetto «*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 280 del 1° dicembre 1997;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997**, avente ad oggetto «*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 297 del 22 dicembre 1997;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496**, avente ad oggetto «*Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 20 del 26 gennaio 1998;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998**, avente ad oggetto «*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 76 del 1° marzo 1998;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998**, avente ad oggetto «*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge*

26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 120 del 26 maggio 1998;

- **Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459**, avente ad oggetto «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 2 del 4 gennaio 1999;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999**, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 153 del 2 luglio 1999;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1999**, avente ad oggetto «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità dei aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 225 del 24 settembre 1999;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476**, avente ad oggetto «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 295 del 17 dicembre 1999;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 dicembre 1999**, avente ad oggetto «Procedure antitumore e zone di rispetto negli aeroporti», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 289 del 10 dicembre 1999;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000**, avente ad oggetto «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 285 del 6 dicembre 2000;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304**, avente ad oggetto «Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 dicembre 1995, n. 447», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 172 del 26 luglio 2001;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 novembre 2001**, avente ad oggetto «Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 288 del 12 dicembre 2001.

3) Attuazione della zonizzazione acustica da parte dei Comuni.

Allo scopo di uniformare le procedure di elaborazione dei piani di zonizzazione acustica, si riportano, qui di seguito, gli indirizzi operativi cui tutti i comuni della Campania devono fare riferimento.

3.1) La redazione dei piani di zonizzazione acustica deve essere affidata ad un "tecnico competente" in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95. In presenza di problematiche locali particolarmente complesse, lo stesso incarico può essere affidato ad un gruppo multidisciplinare di professionisti, nel quale, comunque, deve essere garantita la presenza di un "tecnico competente", che deve necessariamente firmare la proposta di piano da sottoporre all'approvazione del comune interessato.

Tab. 1 - Valori di qualità, espressi in dB (A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.2 - Valori limite assoluti di immissione, espressi in dB (A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3 - Valori limite di emissione, espressi in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	65	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

3.2) La zonizzazione deve essere riportata su cartografia di scala non superiore a 1:10.000, preferendo, per le aree urbanizzate, una scala 1:5.000 e seguendo le indicazioni di rappresentazione di cui alla Tab. 4, che fanno espresso riferimento alla norma UNI 9884 avente ad oggetto "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

Il piano di zonizzazione acustica, ovvero la classificazione del territorio comunale in classi di destinazione d'uso, deve riportare anche le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Per la sua gestione, il "Piano", deve essere corredato di un regolamento d'attuazione con il quale sono stabilite le modalità di attuazione del piano medesimo.

3.3) Per quanto possibile, le microsuddivisioni del territorio devono essere limitate al massimo.

3.4) L'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5dBA deve essere evitato e, pertanto, è necessario da parte di comuni limitrofi un'azione di coordinamento.

Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, per tali aree deve essere prevista l'adozione di successivi piani di risanamento.

3.5) Nelle aree a forte fluttuazione turistica stagionale, la zonizzazione acustica deve essere riferita al periodo acusticamente più sfavorevole.

Tab. 4 - Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	Protetta	Verde	Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
VI	Industriale	Blu	Nessun tratteggio

3.6) La proposta di piano di zonizzazione, redatta secondo gli indirizzi contenuti nel presente elaborato, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Copia della relativa delibera consiliare deve essere inviata, entro i successivi trenta giorni, alla Regione Campania, Settore Tutela dell'Ambiente (Via De Gasperi, 28 - Napoli), per le funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.

4) Tempi di realizzazione del piano di zonizzazione acustica.

I Comuni devono procedere alla suddivisione del proprio territorio entro i termini fissati dalla legislazione vigente. In ogni caso, il "Piano di zonizzazione acustica" deve essere necessariamente compreso tra gli elaborati tecnici da trasmettere - a corredo delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti - agli Enti delegati dalla L.R. 14/82 (Amministrazioni Provinciali e Comunità Montane).

I medesimi Enti delegati sono tenuti a verificare il rispetto di tale norma.

5) Metodologia generale.

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica deve tenere conto della effettiva e prevalente fruizione del territorio, delle destinazioni di ognuna di esse nel piano regolatore comunale e delle eventuali varianti allo stesso, nonché della situazione topografica esistente.

Nella individuazione delle zone, si procederà, prioritariamente, alla identificazione delle Classi a più alto rischio (V e VI) e di quella particolarmente protetta (I).

In questi casi saranno prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di destinazione all'interno del piano regolatore.

Per le altre Classi (II, III, IV) si terrà anche conto dei seguenti parametri:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare;
- esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la Classe IV;
- esistenza di servizi e di attrezzature.

La valutazione dei parametri citati potrà essere orientativa o legata a valutazioni statistiche; in ogni caso essa sarà parametrata allo scopo di definire l'appartenenza ad una data zona.

6) Individuazione delle classi.

Le "classi di destinazioni d'uso" del territorio (Tab. 5), da assumere a base della zonizzazione acustica, sono quelle individuate nell'Allegato B - Tabella 1 - al DPCM 1° marzo 1991, confermate all'attualità dalla Tabella A allegata al D.M. 16 marzo 1998.

Tab. 5 - Classi di destinazioni d'uso

CLASSE	DESCRIZIONE
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

6.1) Classe I - Aree particolarmente protette.

La Classe I, in riferimento alla Tab. 5, comprende le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano.

È opportuno suddividere la Classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, nelle sottoclassi:

- I-a ospedaliera;
- I-b scolastica;
- I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Qualora si adotti tale classificazione, la colorazione della zona protetta sarà di diversa tonalità di verde, dal verde chiaro a quello scuro e, qualora si usi il retino, le zone saranno distinte da un diverso addensamento di punti.

Fanno, altresì, parte della Classe I i parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

6.2) Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali.

Con riferimento alla Tab.5, si intende per Classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni e per Classe VI un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

6.3) Classi II, III, IV - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana.

Comprendono le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto e quelle ad intensa attività umana.

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di pianificazione urbanistica, devono essere prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.

Tali parametri vengono suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità.

Se i quattro parametri assumono valori identici la zona apparterrà alla Classe II; se il valore assunto è «bassa densità», alla Classe III se il valore assunto è «media densità», alla Classe IV se il valore assunto è «alta densità».

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono:

- valore 1 per la «bassa densità»;
- valore 2 per la «media densità»;
- valore 3 per «l'alta densità».

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi parametri valore 0.

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 vengono definite di Classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di Classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di Classe IV. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla Classe IV.

Per quanto concerne la densità abitativa, possono essere considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre vengono considerate a media densità quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani.

Le aree rurali caratterizzate da intensa utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in Classe III. Se l'utilizzazione di macchine agricole operatrici è limitata a pochi giorni dell'anno in concomitanza di particolare operazioni agricole le aree rurali possono essere riportate in Classe II:

Le attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o da altri di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine, zuccherifici, ecc.) sono da ritenersi come produttive e quindi la zona relativa deve essere inserita in Classe IV, V oppure VI.

Le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti sono da inserire in Classe IV. Fanno eccezione i piccoli campi privati per turismo, per attività sportiva, per diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende.

Le zone con presenza quasi esclusivamente di attività di terziario (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati, ecc.), cioè situazioni caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa, sono inserite in Classe IV.

Le aree di particolare interesse paesaggistico e turistico potranno essere riportate nella Classe II indipendentemente dai parametri di densità.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere inserite nelle Classi Vo VI. In particolare ricadranno nella classe VI le aree dove sono previsti, anche a carattere temporaneo,

7) Classificazione delle aree in prossimità a reti viarie e ferroviarie.

Come già indicato in precedenza, la densità e la fluidità del traffico sono due importanti indicatori per la identificazione delle zone acustiche, in particolare delle Classi II, III, IV.

Può verificarsi, tuttavia, che la classificazione di area in prossimità ad una strada o di un'area in prossimità ad una linea ferroviaria non sia la medesima di quella della zona attraversata. Per facilitare la soluzione di questo problema, vengono indicati alcuni indirizzi operativi.

7.1) Classificazione delle aree prossime alle strade.

In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono da ricomprendere nella Classe IV le aree prossime alle strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e, quindi, tutte le aree prossime alle strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Sono da comprendere nella Classe III, le aree prossime alle strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla Classe II, le aree prossime alle strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, per area prossima alla strada si intende l'area delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante.

7.2) Classificazione delle aree prossime alle linee ferrate.

Per quanto concerne le aree prossime alle linee ferrate, esse vengono classificate come zona IV con estensione della zona medesima per metri 60 dalla mezzeria del binario più esterno nella zona presa in considerazione.

È da tenere presente, tuttavia, che qualora in tale fascia rientrino sub-zone classificabili come l/a e 1/b (ospedali e scuole) dovranno essere rispettati i limiti specifici di tali zone.

8) Allegati al documento.

Per l'accertamento, da parte dei tecnici competenti, dell'esistenza di condizioni che richiedono l'adozione dei piani di risanamento, una volta redatta e approvata la

zonizzazione acustica, si riportano, di seguito, gli Allegati A e B, aggiornati alla legislazione vigente:

- **Allegato A:** definizioni;
- **Allegato B:** metodologia di misura e valutazioni.

LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

legge 26/10/1995 n. 447

Art. 1. Finalità della legge.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitato dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitato o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitato o dell'ambiente esterno o tale da

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitato: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitato o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma

di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

Art. 3. Competenze dello Stato.

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di

diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 4. Competenze delle regioni.

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone

previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali

stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;

c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

d) fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'art. 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'art. 14;

l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4;

m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'art. 7 al piano regionale.

Art. 5. Competenze delle province.

1. Sono di competenza delle province:
- a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'art. 4;
 - c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 14, comma 1.

Art. 6. Competenze dei comuni.

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a);
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
 - c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7;
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - g) i controlli di cui all'art. 14, comma 2;
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f).
- Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

Art. 7. Piani di risanamento acustico.

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la Giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,

nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 9. Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni

sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10. Sanzioni amministrative.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

Art. 11. Regolamenti di esecuzione.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente

di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 e successive modificazioni.

Art. 12. Messaggi pubblicitari.

1. All'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2-bis. é fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 13. Contributi agli enti locali.

1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'art. 7.

Art. 14. Controlli.

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 15. Regime transitorio.

1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 16. Abrogazione di norme

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



COMUNE DI AVELLINO

Settore Pianificazione ed Uso del Territorio
Servizio Piani e Programmi
Assessorato all'Urbanistica

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico 26.10.1995 n. 447

D.P.C.M. 01.03.1991 - D.P.C.M.14.11.1997

Linee Guida Regionali per la redazione
dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica
(deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003)

Il tecnico competente in acustica ambientale:
(n. rif. 286/2000 Elenco Regione Campania)
arch. Carmine Tomeo

Il Dirigente:
arch. Antonio Fusco

Comune di Avellino
Piano di Zonizzazione Acustica

Il Tecnico Acustico:
arch. Carmine Tomeo

Collaboratore:
geom. Maurizio Deidda

I Tecnici:
arch. Angelo Rapa
geom. Errico Natalino
geom. Maurizio Ventola
geom. Emilio Aquilone

Delegato ASL AV2:
dott. Gerardo Capone

Dirigente dell'Amministrazione comunale:
arch. Antonio Fusco

Funzionario responsabile del servizio Pianificazione:
arch. Pasqualina Carbone

I N D I C E

1. INTRODUZIONE:

- ❖ cos'è il suono pag. 4
- ❖ livelli tipici di rumore pag. 5
- ❖ la percezione del suono pag. 6
- ❖ la pianificazione pag. 7

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- ❖ Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 pag. 11
- ❖ La legge quadro 26/10/1995 n. 447 pag. 14
- ❖ Linee guida della Regione Campania pag. 17
- ❖ Il D.P.C.M. 14/11/97 pag. 24

3. IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA pag. 26

4. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI:

- ❖ Classe I - Aree particolarmente protette - pag. 30
- ❖ Classe V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali - pag. 31
- ❖ Classe II, III, IV - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto
e di intensa attività umana pag. 32

5. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE pag. 34

6. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE pag. 35

7. TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II, III, IV pag. 40

8. OBBLIGHI DEL COMUNE pag. 66

9. CONCLUSIONI pag. 72

INTRODUZIONE

L'ambiente in cui viviamo, sia esso lavorativo o abitativo, è costituito da emissioni sonore che per la loro qualità o quantità possono superare le soglie normali e costituire quindi un pericolo per la salute psico-fisica dell'uomo. In questi casi l'emissione sonora viene definita "rumore".

Con il termine rumore si definisce una energia sonora che causa una sensazione uditiva sgradevole; ciò lo differenzia anche etimologicamente dal suono in cui al contrario la percezione è generalmente gradevole. In termini fisici poi i suoni sono formati da insiemi armonici di frequenze mentre nei rumori le frequenze sonore sono irregolari e caotiche.

I maggiori rischi per la salute sono presenti nelle città e nei grossi centri urbani dove tra le diverse fonti di rumore troviamo quelle da traffico, quello industriale, quello derivante da attività artigianali, quello domestico, ecc..

Tale problematica ha origini antiche. Già i Romani erano sensibili ai fastidi provocati dal rumore e ne sperimentavano i possibili rimedi. Giulio Cesare già nel 45 a.C. prendeva provvedimenti con la sua *Lex Julia municipalis* con la quale disciplinava il passaggio dei carri pesanti lungo le strade di Roma. Il poeta satirico Decimo Giunio Giovenale nel 100 d.C. considerava il rumore *caput morbi* ossia causa di malanni mortali. Lo stesso Lucio Anneo Seneca, consigliere di Nerone, menzionava nelle *lettere a Lucillo*, il rumore insopportabile provocato dal frequente abbaiare dei cani, delle urla degli schiavi torturati, delle voci di mercato proveniente dalle strade cittadine.

Oggi il problema è preso in seria considerazione alla luce di dati forniti dagli istituti di medicina e dall'I.N.A.I.L. per gli infortuni sui luoghi di lavoro. Non stupisce che in Italia i fastidi da ipoacusia sia tra le malattie professionali maggiormente indennizzate. Il rumore quando raggiunge elevati livelli di intensità, causa non solo patologie sull'organo dell'udito ma anche disturbi ad altri organi ed apparati che vengono definiti effetti extrauditivi del rumore. È stato infatti sperimentato che l'esposizione al rumore non ha effetti negativi soltanto a carico dell'apparato uditivo ma sull'intero organismo:

- *cervello*: difficoltà di concentrazione e di memorizzazione, emicrania, disturbi del sonno, stati di ansia;
- *vista*: dilatazione delle pupille, limitata capacità nel distinguere i contorni;

- *orecchio*: fischi e fruscii nell'orecchio. Il cosiddetto disturbo *tintinnio*, deriva nel 30% dei casi dai danni del rumore;
- *muscoli*: crampi e contrazioni muscolari;
- *respirazione*: la frequenza del respiro diminuisce anche di un terzo,
- *vasi sanguigni*: se sottoposti a stress da rumore si occludono ed invecchiano più rapidamente;
- *cuore*: tachicardia e palpitazioni. Aumento della pressione e rischio d'infarto;
- *stomaco*: crampi, aumento della secrezione di succhi gastrici, rischio di ulcere da stress;
- *surreni*: secernono gli ormoni dello stress, adrelanina e cortisolo;
- *fertilità*: diminuisce il desiderio sessuale.

Cos'è il suono?

Il suono può essere definito come una qualsiasi variazione della pressione che l'orecchio umano può percepire. Un movimento d'onda viene modificato quando un elemento fa muovere la particella di aria più vicina. Questo movimento gradualmente si propaga alle particelle di aria adiacenti, lontani dalla sorgente. A seconda del tipo del conduttore, il suono si propaga a diverse velocità. In aria, ha una velocità di circa 340 m/s, mentre nei liquidi e solidi, la velocità di propagazione è maggiore di 1500 m/s in acqua e 5000 m/s nell'acciaio.

Livelli tipici di rumore

Confrontate con la pressione statica dell'aria (10^5 Pa), le variazioni di pressione sonora udibile sono molto piccole, comprese tra i circa $20 \mu\text{Pa}$ (20×10^{-6} Pa) e 100 Pa.

$20 \mu\text{Pa}$ corrispondono alla soglia di udito di una persona media ed è perciò chiamata la soglia di udibilità. Una pressione sonora di circa 100 Pa è così forte che causa dolore ed è perciò chiamata soglia del dolore. Il rapporto tra questi due estremi è maggiore di 1 milione.

Un'applicazione diretta delle scale lineari (in Pa) alla misura della pressione sonora porterebbe a numeri impossibili ed inoltre, poiché l'orecchio risponde allo stimolo in modo logaritmico piuttosto che in modo lineare, è sicuramente più pratico esprimere i parametri acustici come un rapporto logaritmico tra il valore misurato ed il valore di riferimento. Questo rapporto logaritmico è chiamato decibel o dB.

Tab. A QUANDO I RUMORI POSSONO ESSERE PERICOLOSI.

Per comprendere meglio l'intensità di alcuni sorgenti sonore che si subiscono ogni giorno, si può prendere come riferimento la scala dei suoni udibili dall'orecchio umano, espressi in decibel, e le relative conseguenze sullo stato psico-fisico.


Sorgente di rumore	dB	Possibili effetti indesiderati
SOGLIA DELL'UDITO	0	Nessuno
RESPIRO	20	Nessuno
FRUSCIO DI FOGLIE	25	Nessuno
STRADA A SCARSA CIRCOLAZIONE	60	Fastidio, distrazione
TELEVISIONE DEL VICINO AD ALTO VOLUME	65	Insofferenza, insonnia, malumore
CONVERSAZIONE ANIMATA	67	Disturbo, diminuita concentrazione
ASPIRAPOLVERE	70	Tensione nervosa
STRADA URBANA AD ELEVATA CIRCOLAZIONE	80	Irascibilità, affaticamento, insonnia, ipertensione
MUSICA AD ALTO VOLUME	90	Modifica dei ritmi respiratori e danni all'udito
DISCOTECA	115	Danni all'udito, modifica secrezioni gastriche
JET IN DECOLLO	120	Disturbi neurovegetativi – soglia del dolore

Tab. B RIEPILOGO DEGLI EFFETTI	
Decibel	Effetti organici
0 - 35	Nessun problema
36 - 65	Possibile disturbo del sonno
66 - 85	Affaticamento, possibili danni psichici, neurovegetativi e uditivi.
86 - 115	Danni psichici e neurovegetativi con effetti uditivi, possibili malattie psicosomatiche
116 - 130	Pericolo per l'apparato uditivo
131 - 150	Suono-rumore molto pericoloso che procura rapida insorgenza del danno

La percezione del suono

Abbiamo già definito il suono come una qualsiasi variazione di pressione che può essere percepita dall'orecchio umano. Il numero delle variazioni di pressione per secondo è chiamata frequenza del suono e viene misurata in hertz (Hz). L'udito normale di una persona giovane ed in buona salute rientra in una gamma da circa 20 Hz a 20000 Hz (20 kHz).

In termini di livello di pressione sonora, la gamma sonora udibile è compresa tra la soglia di udibilità a 0 dB e la soglia del dolore a 130 dB e oltre. Se un aumento di 6 dB significa un raddoppiamento della pressione sonora, si richiede almeno un incremento di 8 -10 dB, prima che il suono sia percepito oggettivamente più forte. Similmente, la variazione percepibile più piccola è di circa 1 dB.



I maggiori rischi per la salute sono presenti nelle città e nei grossi centri urbani dove tra le diverse fonti di rumore troviamo quelle da traffico, quello industriale, quello derivante da attività artigianali, quello domestico, ecc..

Secondo i dati OCSE (l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nei paesi industrializzati) sarebbero circa 140 milioni le persone esposte a livelli di decibel intollerabili e oltre 110 milioni le persone danneggiate nel lavoro e nel sonno. Inoltre oltre 170 milioni di cittadini europei vivono in aree dove i livelli di rumore causano seri disturbi durante il giorno.

In termini finanziari, l'inquinamento acustico ambientale costa alla società una cifra che varia dallo 0.2% al 2% del prodotto interno lordo nazionale.

Le previsioni per il futuro non sono consolanti: nel 2007 il numero di persone con apparecchio acustico potrebbero essere pari a quello dei portatori di lenti a contatto.

Nel nostro paese l'inquinamento acustico ha ormai assunto le dimensioni di un'emergenza tanto che la stessa legislazione italiana, per molti anni carente su tale particolare aspetto ha finalmente aggiornato il quadro normativo con la pubblicazione della "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" n. 447/95.

La pianificazione

La pianificazione è una parte importante nel compito di gestione del rumore urbano e può essere osservata a due modi diversi:

- "*Globale*", dove l'ambiente rumoroso di un'area viene continuamente controllato per prevenire aumenti di rumore e ottimizzare l'uso delle risorse.
- "*Locale*", dove le situazioni individuali sono valutate prima della realizzazione, riferendosi spesso come ad una "valutazione di impatto ambientale" ed è frequentemente usato per fornire le basi per la concessione del permesso di pianificazione di nuovi insediamenti e per la mappatura strategica del rumore, utile nella gestione ottimale del rumore urbano.

Non a caso la "valutazione dell'impatto ambientale" va fatta prima che il permesso di pianificazione di un nuovo stabilimento industriale o dell'estensione di un'autostrada sia approvato. Una richiesta di valutare l'impatto del rumore spesso significa impedire di superare un limite fisso oppure ponderare l'impatto del rumore e gli altri fattori ambientali con i benefici socio-economici che la valutazione comporta. Ciò può condurre allo sviluppo di idee alternative per migliorare l'impatto ambientale prima dell'approvazione del nuovo progetto.

Nella progettazione urbanistica e nella pianificazione territoriale si vede quindi la necessità di porre una maggiore attenzione ai problemi inerenti l'inquinamento acustico all'interno dei contesti urbani. Questo in relazione al fatto che il problema del rumore in ambito urbano ha, nelle sue più evidenti e tangibili manifestazioni, evidenziato carenze di approccio nella pianificazione stessa del territorio e delle attività umane. In tale contesto si rendono necessari studi approfonditi delle singole realtà urbane, al fine di definire non solo modalità di intervento e di ripristino di condizioni dettate da esigenze di qualità urbana, ma anche di ottimizzare la fase di pianificazione territoriale in previsione di nuovi interventi.

Particolare rilevanza viene posta nell'ambito della individuazione delle competenze degli Enti Pubblici all'inserimento della **zonizzazione acustica** dei Comuni come strumento urbanistico, in grado di indirizzare la pianificazione del territorio sulla base della definizione di standard ambientali.

Tra le disposizioni legislative in materia rientrano i **Piani di Zonizzazione Acustica** la cui necessità è quella di proporre uno strumento di pianificazione e di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico, il cui livello è in costante crescita in conseguenza, soprattutto, del notevole traffico veicolare che si registra in ambito urbano.

La zonizzazione acustica rappresenta la classificazione del territorio ai fini acustici, effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una classe di destinazione d'uso del territorio, secondo dati tabellati.

Dalle tipologie di area in cui si articola la tabella sono attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa.

Scopo quindi della zonizzazione acustica è di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, per definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione del nuovo.

In sintesi la zonizzazione acustica dovrebbe diventare il perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento nei confronti dell'inquinamento acustico, nonché, più in generale di qualificazione ambientale delle aree.

Il quadro normativo

A partire dal 1991, con l'emanazione del DPCM 01/03/91, la normativa italiana ha affrontato la problematica dell'inquinamento acustico fissando limiti di accettabilità dei livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, in attesa di una legge quadro sulla materia. La legge quadro, emanata alla fine del 1995 (legge n. 447/1995), ha stabilito i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, creando una cornice di fondo ai vari provvedimenti attuativi da essa previsti, dalla cui emanazione dipende il concreto operare della nuova disciplina. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato con una strategia di azione che prevede attività di *prevenzione ambientale* (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto ambientale, ecc.) e di *protezione ambientale* (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento, ecc.), definendo in dettaglio le competenze dei vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni e privati). In tale contesto si ribadisce l'obbligo, peraltro già introdotto dal DPCM 01/03/91, per le Amministrazioni Comunali di procedere alla classificazione del territorio di competenza in aree acusticamente omogenee (*zonizzazione acustica*).

Il DPCM 01/03/91 non indicava particolari metodologie per la suddivisione del territorio nelle sei classi; pertanto, al fine di colmare tale lacuna, alcune regioni, tra le quali la Campania, hanno successivamente specificato attraverso l'emanazione di leggi regionali o come linee guida. La legge quadro n. 447/95 affida, invece, esplicitamente alle Regioni il compito di definire entro un anno, con legge, i criteri con cui i Comuni procedono alla zonizzazione acustica (art. 4).

L'operazione di ripartizione dell'area comunale in classi si basa sulla prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio e quindi non può prescindere dall'attenta analisi del Piano Urbanistico Comunale (tessuto edilizio, distribuzione della popolazione,

attività commerciali e di servizio, aree produttive, scuole, ospedali, verde pubblico), della viabilità (con l'eventuale ausilio del Piano Urbano del Traffico) e delle possibili variazioni *in itinere* dei piani medesimi.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico, punto focale per le azioni di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. È pertanto fondamentale il coordinamento degli

strumenti urbanistici esistenti (PUC, PUT, ecc.) con il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

In generale, la legge quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con competenze di carattere programmatico e decisionale: oltre alla classificazione acustica del territorio, spettano ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l'adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell'inquinamento acustico e, soprattutto, l'adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati; inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune.

In particolare, i piani di risanamento acustico comunali saranno il cardine del processo di trasformazione del territorio, per conseguire l'obiettivo di una progressiva riduzione dei livelli di rumore attraverso un insieme di provvedimenti (di tipo amministrativo, normativo e regolamentare, oltre ad interventi tecnici con opere di mitigazione vere e proprie).¹

¹ FONTE: ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, *Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi* - 1° Rapporto sullo stato di attuazione della zonizzazione -acustica dei Comuni italiani.

IL D.P.C.M. 1° MARZO 1991
(G.U. n. 57 del 08.03.1991)

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale relativo all'inquinamento acustico in ambiente esterno che prevede la classificazione del territorio in *zone acustiche*, mediante la definizione di limiti massimi di esposizione al rumore, in funzione della destinazione d'uso.

Pur essendo previste alcune importanti esclusioni (il D.P.C.M. 1 marzo 1991 non si applica nelle aree ed attività aeroportuali ed ammette esplicite deroghe per le attività temporanee quali cantieri edili e manifestazioni pubbliche) ed essendo pure stato cancellato in parte, per effetto della sentenza 517/1991 della Corte Costituzionale, il decreto rimane il principale punto di riferimento regolamentare dell'acustica territoriale, tanto che la stessa legge quadro 447/95 non lo abroga, ritenendone valida l'impostazione generale.

Il decreto si propone di sanare in via transitoria la grave situazione d'inquinamento acustico riscontrabile nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare delle aree urbane.

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 introduce, a fianco della disciplina dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, alcune questioni fondamentali:

- l'obbligo dei comuni di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio;
- il criterio di limite differenziale del rumore;
- lo strumento del piano di risanamento acustico applicato alle aziende ed ai Comuni;
- le definizioni necessarie a costituire un minimo vocabolario nella materia dell'inquinamento acustico;
- la descrizione delle modalità di misura del rumore in ambiente abitativo ed esterno (anche se il nuovo Decreto 16 marzo 1998 ha modificato in parte le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico).

L'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 introduce l'obbligo per i Comuni di classificare in sei zone, aventi limiti differenti di accettabilità, l'intero territorio comunale: le sei zone vengono descritte facendo uso di descrittori urbanistici di carattere generale.

Tabella 1 – D.P.C.M. 1° MARZO 1991: DEFINIZIONE DELLE 6 CLASSI ACUSTICHE

Classe I – Aree particolarmente protette
<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..</i>
Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>
Classe III – Aree di tipo misto
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>
Classe IV – Aree di intensa attività umana
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>
Classe V – Aree prevalentemente industriali
<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i>
Classe VI – Aree esclusivamente industriali
<i>Rientrano in queste classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i>

Tabella 2 – D.P.C.M. 1° MARZO 1991: LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELLE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

25 OTTOBRE 1995 N. 447

(G.U. n. 254 del 30.10.1995)

I contenuti della legge quadro riguardano, per la natura stessa della legge, tutti gli aspetti dell'inquinamento acustico in ambiente esterno, demandando quelli di tipo operativo a specifici decreti attuativi.

Vengono introdotte le seguenti novità:

- i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio devono tener conto delle preesistenti destinazioni d'uso;
- i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono presentare una relazione biennale sullo stato «acustico del Comune»;
- il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostano in misura di 5 dB(A), non può essere previsto nella fase di zonizzazione acustica o comunque nei limiti del possibile è da evitare;
- è vietata la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o che segue il messaggio;
- alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'impatto acustico e sullo stato dell'inquinamento in atto;
- per la effettuazione di studi, progetti, controlli e misure acustiche è prevista la figura del tecnico competente, che può esercitare previa istanza, corredata di curriculum da presentarsi alla Regione.

I decreti attuativi previsti dalla legge 447/95 sono 13, mentre gli atti legislativi demandati alle Regioni sono 10.

Per ciò che riguardano le competenze riservate al Comune la legge 447/95 ha dato all'ente un ruolo fondamentale nell'abbattimento dell'inquinamento acustico, confermando quanto già stabilito dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo all'obbligo di classificare il territorio in zone.

Una volta redatto il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale gli strumenti urbanistici dovranno trovare una forma di coordinamento e gestione adeguati del territorio ai fini acustici. L'adozione dei Piani di Risanamento da parte dei Comuni previsti dall'art. 7 possono essere di due tipi: obbligatorio e facoltativo.

Il Piano di Risanamento, che deve essere adottato dal consiglio Comunale in quando riconducibile alla categoria di atti previsti dall'art. 32 L. n. 142/90, è adottato

obbligatoriamente se sono superati i limiti di attenzione e nel caso in cui emergano aree acusticamente non omogenee e incompatibili a causa delle preesistenti destinazioni d'uso.

Il Piano è invece facoltativo quando il Comune intende perseguire il rispetto dei valori di qualità. Resta comunque inteso che il Piano sia esso obbligatorio o facoltativo deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- essere coordinato con il Piano urbano del traffico e con gli altri piani previsti dalle leggi di salvaguardia ambientale;
- deve individuare le sorgenti di rumore e la loro tipologia, redigendo una mappatura del territorio supportata da monitoraggi strumentali all'interno di ogni singola zona;
- deve indicare i soggetti e le figure a cui compete l'intervento;
- deve indicare le priorità, i tempi e i modi del risanamento tenendo conto di tutte le soluzioni possibili offerte dagli studi in materia;
- deve stimare gli oneri finanziari occorrenti e necessari alla risoluzione dei problemi connessi.

Per quest'ultimi si farà ricorso a fondi dello Stato (art. 4) che metterà a disposizione della Regione, nonché a risorse finanziarie della stessa Regione (art. 13) a rimborso delle spese sostenute per i monitoraggi, controlli e risanamenti in materia acustica. A tal proposito la Legge 447/95 prevede che il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dovrà essere versato in entrata al bilancio dello Stato per essere poi devoluto ai Comuni per il finanziamento dei propri Piani di Risanamento Acustico.

Tra gli adempimenti previsti da parte dei Comuni vi sono: il controllo del rispetto della normativa in inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e all'adozione di regolamenti contenenti apposite norme sul controllo e contenimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione dei veicoli. L'art. 9 prevede la possibilità del Sindaco di emanare ordinanze contingenti ed urgenti, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica in materia d'inquinamento, igiene, sanità, edilizia, ecc.. Il provvedimento dovrà ritenersi opportunamente motivato elencando gli elementi di fatto in base ai quali si ravvisa una situazione di pericolo per la salute dei cittadini e dell'ambiente, documentando la esistenza delle condizioni di urgenza che impongono il ricorso all'ordinanza.

Tabella 3 – LEGGE QUADRO 447/1995:STRUTTURA DELL'ARTICOLATO

Articolo	Contenuto
I	<i>Finalità della legge</i>
II	<i>Definizioni</i> Sono definite le sorgenti sonore, i valori limite, l'inquinamento acustico. Per altre definizioni si rimanda al precedente D.P.C.M. 1° marzo 1991. Si definisce inoltre la figura del tecnico competente.
III	<i>Competenze dello Stato</i> Sono elencate le competenze attribuite allo Stato in materia di inquinamento acustico.
IV	<i>Competenze delle Regioni</i> Sono elencate le competenze delle Regioni a statuto ordinario in materia d'inquinamento acustico. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, l'art. 1 stabilisce che i principi generale della legge 447/95 devono essere considerati "norme fondamentali di riforma economica sociale".
V	<i>Competenze delle Province</i> Sono elencate le competenze attribuite alle province in materia d'inquinamento acustico.
VI	<i>Competenze dei Comuni</i> Sono elencate le competenze attribuite ai Comuni in materia d'inquinamento acustico.
VII	<i>Piani di risanamento acustico</i> Sono descritti i limiti di applicabilità dei piani di risanamento acustico e criteri di redazione degli stessi.
VIII	<i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i> Viene introdotto il concetto e l'obbligo della valutazione dell'impatto acustico per opere e progetti quali strade, aeroporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie. Viene inoltre richiesta la valutazione del "clima acustico" per progetti di insediamenti particolarmente sensibili all'inquinamento acustico (scuole, ospedali, parchi pubblici, edilizia residenziale...)
IX	<i>Ordinanze contingenti ed urgenti</i>
X	<i>Sanzioni amministrative</i>
XI	<i>Regolamenti di esecuzione</i>
XII	<i>Messaggi pubblicitari</i>
XIII	<i>Contributi agli enti locali</i>
XIV	<i>Controlli</i>
XV	<i>Regime transitorio</i>
XVI	<i>Abrogazione di norme</i>
XVII	<i>Entrata in vigore</i>

LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

**“LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE
DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ”**

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.C.M. 01/03/91

SEDUTA DEL 1 AGOSTO 2003 - DELIBERAZIONE N. 2436 - AREA GENERALE DI COORDINAMENTO N. 5
ECOLOGIA TUTELA AMBIENTE C.I.A

(pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003)

La zonizzazione del territorio comunale è stata oggetto di intervento normativo da parte di alcune Regioni che, successivamente alla entrata in vigore del D.P.C.M. 1° marzo 1991, hanno prodotto delle «*linee guida*» ai fini della omogeneizzazione in merito all'attività comunale di classificazione in zone del territorio comunale. Fra queste vi è la Regione Campania.

Le «*linee guida per la zonizzazione acustica del territorio*» sono rivolte alle Amministrazioni Comunali della Regione Campania cui compete ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. 1° marzo 1991, la ripartizione dei rispettivi territori comunali, in classi di destinazione d'uso, secondo i limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto stesso.

Le indicazioni contenute nelle linee guida hanno lo scopo di uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio in relazione alle caratteristiche di fruizione delle stesse.

Poiché il D.P.C.M 1° marzo 1991 è un provvedimento che introduce i criteri di accettabilità del rumore, i piani di risanamento devono ricondurre a norma le emissioni delle sorgenti fisse e consentire l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per normalizzare, o almeno migliorare, anche in tempi successivi, il peso delle emissioni derivanti da sorgenti mobili.

Attraverso l'unificazione dei criteri per la mappatura urbana e di metrologia acustica, si intende fornire alle Amministrazioni comunali uno strumento tecnico per la realizzazione dei futuri piani regolatori, dei regolamenti edilizi e di igiene comunali.

Dopo l'approvazione da parte dei comuni della zonizzazione acustica, gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno tener conto della suddivisione comunale.

Allo scopo di uniformare le metodologie per la elaborazione della zonizzazione acustica, si riportano i criteri generali a cui i Comuni devono fare riferimento:

- a) la redazione tecnica della zonizzazione acustica deve essere il risultato di un lavoro di gruppo multidisciplinare nel quale siano presenti, in dipendenza della complessità delle problematiche localmente esistenti, le competenze occorrenti in materia di urbanistica, acustica, igiene, diritto amministrativo nonché, rispettivamente rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali dei lavoratori e delle associazioni ambientalisti maggiormente rappresentative;
- b) il piano di zonizzazione acustica deve essere riportato su una cartografia di scala non superiore a 1 : 10.000, preferendo, per le aree urbanizzate, una scala 1 : 5.000 e seguendo le indicazioni cartografiche di cui allegato tabella 4;
- c) le microsuddivisioni del territorio devono essere limitate al massimo, facendo confluire zone acusticamente omogenee;
- d) l'accostamento di zone acusticamente caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A) deve essere evitato, per quanto possibile. In caso di impossibilità, le fasce di rispetto devono essere contenute entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati. Per evitare tali accostamenti i Comuni limitrofi dovranno necessariamente coordinarsi tra loro ^{II};
- e) Per le zone a forte fluttuazione turistica stagionale, la zonizzazione e le successive indagini fonometriche devono essere riferite al periodo acusticamente più sfavorevole.

TAB. 4 - CARATTERIZZAZIONE GRAFICO- CROMATICA DELLE ZONE ACUSTICHE

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	Protetta	Verde	Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
VI	industriale	Blu	Nessun tratteggio

^{II} È opportuno che i Comuni, nel procedere alla redazione dei piani di zonizzazione acustica, ne diano comunicazione ai comuni confinanti organizzando tavole rotonde con i responsabili del settore; si potranno quindi analizzare le diverse realtà dei territori prima dell'approvazione di giunta.

Tempi di realizzazione del Piano di zonizzazione acustica

La proposta di piano di zonizzazione, redatta secondo gli indirizzi delle Linee Guida, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Copia della relativa delibera consiliare deve essere inviata, entro i successivi trenta giorni, alla Regione Campania, Settore Tutela dell'Ambiente (Via De Gasperi, 28 – Napoli), per le funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.

In ogni caso, il "Piano di zonizzazione acustica" deve essere necessariamente compreso tra gli elaborati tecnici da trasmettere – a corredo delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti – agli Enti delegati dalla L.R. 14/82 (Amministrazioni Provinciali e Comunità Montane) e nel rispetto della L.R. 22.12.2004 n. 16 "Norme sul Governo del Territorio".^{III}

L'approvazione definitiva da parte della Regione del piano di zonizzazione acustica del comune è condizione prioritaria per la individuazione delle aree a rischio e per la redazione dei relativi piani di risanamento

Metodologia generale

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni del piano urbanistico comunale e delle eventuali varianti *in itinere*, nonché della situazione topografica esistente.

Nella individuazione delle zone, si darà priorità alla identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI) e di quella particolarmente protetta (I).

In questi casi saranno prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di destinazione del P.U.C..

Per le altre zone (II, III, IV) si terrà anche conto dei seguenti parametri:

- densità della popolazione,
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare;
- esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV;
- esistenza di servizi e di attrezzature.

La valutazione dei parametri citati potrà essere orientativa o legata a valutazioni statistiche; in ogni caso essa sarà parametrata allo scopo di definire l'appartenenza ad

^{III} In particolare nel rispetto dell'art. 46, comma 1 della legge regionale 22.12.2004 n. 16.

una data zona.

Una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si procederà a verifiche strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e da quanto indicato dall'allegato B del presente atto di indirizzo nonché rispetto al Decreto 16 marzo 1998 e tutte le norme di riferimento.

Il confronto tra limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati, è la condizione preliminare per valutare l'ipotesi della predisposizione di piani di risanamento e della priorità degli interventi.

Individuazione delle classi

Classe I - Aree particolarmente protette

Esse comprendono, in riferimento all'allegato B, tabella 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parchi pubblici ed aree verdi, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico e comunque tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano.

È opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I-a ospedaliera;

I-b scolastica;

I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Qualora si adotti tale classificazione, la colorazione della zona protetta sarà di diversa tonalità di verde, dal verde chiaro a quello scuro e, qualora si usi il retino, le zone saranno distinte da un diverso addensamento di punti.

Fanno, altresì, parte della classe I^a i parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali

Facendo riferimento all'allegato B, tabella 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si intende per classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni e per classe VI un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Classi II, III, IV - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana.

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto, aree di intensa attività umana.

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tener conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.

Tali parametri vengono suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità.

Se i quattro parametri assumono valori identici, la zona apparterrà alla classe II se il valore assunto è "bassa densità", alla classe III se il valore assunto è "media densità", alla classe IV se il valore assunto è "alta densità".

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono:

- valore 1 per la "bassa densità"
- valore 2 per la "media densità",
- valore 3 per "l'alta densità" .

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi parametri valore 0.

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.

La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

Per quanto concerne la densità abitativa, possono essere considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra,

mentre vengono considerate a media densità quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani,

Le aree rurali caratterizzate da intensa utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in classe III. Se l'utilizzazione di macchine agricole operatrici è limitata a pochi giorni dell'anno in concomitanza di particolari operazioni agricole le aree rurali possono essere riportate in Classe II.

Le aree di particolare interesse paesaggistico e turistico potranno essere riportate nella Classe II indipendentemente dai parametri di densità.

Le attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o da altri di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine, zuccherifici, ecc.) sono da ritenersi come produttive e quindi la zona relativa deve essere inserita in classe IV, V oppure VI.

Le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti sono da inserire in classe IV. Fanno eccezione i piccoli campi privati per turismo, per attività sportiva, per diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende.

Le zone con presenza quasi esclusivamente di attività di terziario (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati, ecc.), cioè situazioni caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa, sono inserite in classe IV.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere inserite nelle classi V e VI.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere inserite nelle Classi V o VI. In particolare ricadranno nella classe VI le aree dove sono previsti, anche a carattere temporaneo.

Criteria metodologici per la classificazione della rete viaria e ferroviaria.

Come già indicato, la densità e la fluidità del traffico hanno una notevole parte come indicatore qualitativo per la identificazione delle zone acustiche con particolare riguardo alle zone II, III, IV.

Può verificarsi, tuttavia, che la classificazione di una strada o di una zona inerente una linea ferroviaria non sia la medesima di quella zona attraversata.

Per facilitare la soluzione di questo problema, vengono indicati alcuni criteri operativi.

Classificazione delle strade.

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II, le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante.

Classificazione delle ferrovie.

Per quanto concerne le ferrovie, esse vengono classificate come zona IV con estensione della zona medesima per metri 60 dalla mezzera del binario più esterno nella zona presa in considerazione.

È da tenere presente, tuttavia, che qualora in tale fascia rientrino sub-zone classificabili come I/a e 1/b (ospedali e scuole) dovranno essere rispettati i limiti specifici di tali zone; nei piani di risanamento potrà anche essere considerata la protezione acustica passiva degli edifici.

D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

(G.U. 01/12/1997, n. 280)

Il decreto completa la disciplina del limite delle emissioni ed immissioni sonore, definendo tutte le tipologie dei valori limite che erano stati preannunciati dalla legge 447/95.

Il decreto attua l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determinando i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 3, lettera a) e b), della stessa legge.

Vengono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Ai Comuni compete applicare sul territorio i limiti di qualità (tabella 7) mediante la zonizzazione acustica del territorio.

Nelle stesse zone, l'insieme delle sorgenti non deve superare i limiti di immissione (tabella 6), mentre una singola sorgente non deve superare i limiti di emissione (tabella 5).

I piani di risanamento comunale scattano automaticamente se vengono superati i limiti di attenzione; questi sono, nel lungo periodo, pari ai limiti di immissione (tabella 6); se invece si considera una sola ora di disturbo, il limite di attenzione è pari al valore di tabella 6 aumentato di 10 dB(A) in orario diurno e di 5 dB(A) in orario notturno.

Tutti i rilievi hanno valore se effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Secondo l'art. 8, norme transitorie, in attesa della classificazione si applicano alle sorgenti fisse i limiti stabiliti dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Per il criterio differenziale le soglie di applicabilità sono più restrittive di quelle precedenti e vanno valutate sia a finestre aperte, sia a finestre chiuse.

Per le infrastrutture di trasporto è prevista la definizione, tramite apposito decreto, di fasce di rispetto all'interno delle quali non si applicano i limiti di cui alle tabelle 5, 6, 7.

TAB. 5 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV are di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

TAB. 6 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV are di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

TAB. 7 – VALORI DI QUALITÀ – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV are di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Zonizzazione Acustica:

Il piano di zonizzazione acustica rappresenta la classificazione del territorio ai fini acustici, effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale, individuata di una classe di destinazione d'uso del territorio, secondo dati tabellati.

Dalle tipologie di area in cui si articola la tabella sono attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa. Scopo quindi della zonizzazione acustica è di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, per definire gli obiettivi da risanamento dell'esistente e di prevenzione del nuovo.

La zonizzazione acustica diventa il perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento nei confronti dell'inquinamento acustico, nonché, più in generale di qualificazione ambientale delle aree.

Per la redazione del Piano di zonizzazione acustica sono state seguite le "linee guida per la zonizzazione acustica del territorio" (Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione n. 2436 - Area Generale di Coordinamento n. 5 Ecologia Tutela Ambiente C.I.A.).^{IV}

Particolare attenzione si è rivolta alla PIANIFICAZIONE URBANISTICA, la quale è un fondamento imprescindibile per poter garantire efficacia alle indicazioni che derivano dalla zonizzazione acustica.

In particolare si è tenuto conto della effettiva e prevalente fruizione del territorio facendo attenzione alle tipologie presenti ed in particolare a quelle individuabili come sorgenti sonore. Particolare attenzione è stata rivolta al P.U.C.^V, alle destinazioni d'uso del territorio comunale e a quelle previste. Preziose, inoltre, sono state tutte le informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nella caratterizzazione del territorio, le microsuddivisioni sono state limitate al massimo cercando di far confluire, ove possibile, zone acusticamente omogenee.

L'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenze di limiti assoluti di rumore superiore a 5db(A) è dovuta a preesistenti destinazioni d'uso, per le previsioni

^{IV} (pubblicate sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003).

^V E a tutti gli aspetti contenuti in esso.

del Piano Urbanistico Comunale o comunque per situazioni di aggregazioni contingenti. Si è cercato comunque, dove possibile, di creare zone “cuscinetto” onde evitare l'accostamento di zone con limiti assoluti di rumore superiore a 5db(A).

Dal punto di vista dell'impatto acustico emergono, in modo frammentario, situazioni disomogenee dovute all'accostamento di zone di classe I con zone di classe III. Ciò in gran parte è giustificato dalla fruizione del territorio, dall'intersezione del fitto reticolo stradale con le numerose insule cittadine e dalle previsioni degli strumenti urbanistici. In particolare la presenza di linee di comunicazione, identificate come sorgenti rumorose, all'interno del tessuto abitativo fa sì che vengono a crearsi accostamenti sfavorevoli dal punto di vista acustico.

Sarebbe quindi opportuno verificare, e se necessario risanare, le situazioni che nella fase di studio della zonizzazione acustica hanno evidenziato scenari critici ed incerti dal punto di vista acustico. Tutto ciò attraverso l'attuazione del **piano di risanamento acustico**, individuando le reali sorgenti e la tipologia ed entità dei rumori presenti, (incluse le sorgenti mobili come previsto dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico) ciò mediante una campagna d'indagine strumentale a tappeto che possa confermare o comunque correggere le situazioni previste in fase di redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tenendo conto inoltre anche di aspetti che possono emergere dalle valutazioni attente di impatto acustico delle sorgenti principali localizzate sull'intero territorio comunale.

La rappresentazione della zonizzazione acustica è stata riportata su una cartografia di scala 1: 5.000.^{VI}

L'organizzazione delle tavole è stata comunque rielaborata alle necessità tecniche per adeguarne il formato e/o comunque per consentire una adeguata leggibilità della redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio in esame.

Ai fini rappresentativi sono state seguite le indicazioni della tabella 4 riportante le caratterizzazioni grafico - cromatica delle zone acustiche.

Nella individuazione delle zone si è data priorità alla identificazione delle classi protette (*Classe I*) e di quelle a più alto rischio (*Classi V e VI*). Per le altre zone (*Classi II, III, IV*) sono stati considerati dei parametri statistici determinati in funzione dei criteri di fruizione del territorio in esame:

- DENSITÀ DI POPOLAZIONE;
- DENSITÀ DI ESERCIZI COMMERCIALI E DI UFFICI;
- DENSITÀ DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI;

- VOLUME DI TRAFFICO PRESENTE IN ZONA;

la cui valutazione è stata definita in base a valori come da tabella 8, 9 e 10.

TAB. 8 PARAMETRI DI VALUTAZIONE IN BASE ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO.

SUDDIVISIONE DEI PARAMETRI	VALORI DI ATTRIBUZIONE
Assenza	valore 0
Bassa densità	valore 1
Media densità	valore 2
Alta densità	valore 3

TAB. 9 PARAMETRI DI VALUTAZIONE IN BASE ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO.

INTERVALLI	CLASSE DI DEFINIZIONE
Valori compresi fra 1÷4	definizione Classe II
Valori compresi fra 5÷8	definizione Classe III
Valori compresi fra 9÷12	definizione Classe IV

TAB. 10 DENSITÀ ABITATIVE.

DENSITÀ ABITATIVA	DEFINIZIONE
bassa densità	Villini con non più di 3 piani fuori terra
media densità	Palazzine con 4 piani ed attico
alta densità	Edifici di tipo intensivo con più di 5 piani

La valutazione dei parametri sopra descritti è fondamentale per la definizione dell'assegnazione ad una data zona.

^{VI} Cartografia fornita dall'U.T.C. anche in supporto digitalizzato.

TAB. 11 PRINCIPALI SORGENTI DI RUMORE PRESENTI NEL TERRITORIO E DI PREVISIONE.

 Principali Sorgenti di Rumore	
IDENTIFICAZIONE	CLASSE
AREA ASI	VI
AREA ASI	V
ZONE ARTIGIANALI DI PRODUZIONE	IV -V
ALTRE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	V
AUTOSTRADA A16 NA - BA	IV
FERROVIA	IV
S.S. 7 BIS	IV
ALTRE STRADE	IV

INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI

Classe I – Aree particolarmente protette.

Esse comprendono le aree destinate ad uso ospedaliero, quelle ad uso scolastico, quelle destinate a parco, ad aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture sono state classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano.

La classe I è stata suddivisa, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I-a ospedaliera;



I-b scolastica;

I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Per la classificazione, la colorazione della zona protetta è stata individuata con diversa tonalità di verde, dal verde chiaro a quello scuro, contraddistinguendo inoltre le sottoclassi mediante retino con addensamento di punti diverso.

La caratterizzazione grafico cromatico utilizzata per la Classe I è riferita in tabella 12.


TAB. 12 CARATTERIZZAZIONE GRAFICO CROMATICO ZONE CLASSE I.

<p>classe Ia ZONA OSPEDALIERA</p>	<p>colore verde chiaro</p>	<p>retino puntinato bassa densità</p>	
<p>classe Ib ZONA SCOLASTICA</p>	<p>colore verde</p>	<p>retino puntinato media densità</p>	
<p>classe Ic - ZONA VERDE PUBBLICO - ALTRE ZONE</p>	<p>colore verde scuro</p>	<p>retino puntinato alta densità</p>	

Classe V – VI. Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali.

Si intende per classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni e per classe VI un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

TAB. 13 CARATTERIZZAZIONE GRAFICO CROMATICO ZONE CLASSE V E VI.

<p>classe V ZONA PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE</p>	<p>colore viola</p>	<p>linee inclinate</p>	
<p>classe VI ZONA INDUSTRIALE</p>	<p>colore blu</p>	<p>nessun puntinato</p>	

Classe II – III - IV. Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana.

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tener conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, sono state prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.

Tali parametri sono stati suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità .

Se i quattro parametri assumono valori identici, la zona apparterrà alla classe II se il valore assunto è "bassa densità", alla classe III se il valore assunto è "media densità", alla classe IV se il valore assunto è "alta densità"(tabella 8).

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono (tabella 9):

- valore 1 per la "bassa densità";
- valore 2 per la "media densità";
- valore 3 per "l'alta densità" .

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi parametri valore 0.

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.


La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

Per quanto concerne la densità abitativa, sono state considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre a media densità quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani,

Le aree rurali caratterizzate dalla utilizzazione di macchine agricole operatrici sono state inserite in classe III.

Le zone con presenza quasi esclusivamente di attività di terziario (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati, ecc.), cioè situazioni caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa, sono state inserite in classe IV.

TAB. 14 CARATTERIZZAZIONE GRAFICO CROMATICO ZONE CLASSE II, III, IV.

<p>classe II ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE</p>	<p>colore giallo</p>	<p>linee verticali</p>	
<p>classe III ZONA DI TIPO MISTO</p>	<p>colore arancione</p>	<p>linee orizzontali</p>	
<p>classe IV ZONA DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA</p>	<p>colore rosso</p>	<p>crocette</p>	

Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono state considerate appartenenti (tabella 15):

- alla **classe IV** = le strade ad intenso traffico (*orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora*) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato;
- alla **classe III** = le strade di quartiere (*orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora*) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano;
- alla **classe II** = le strade locali (*orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora*) prevalentemente situate in zone residenziali.

Per le strade classificate interne al tessuto urbano, si è estende in prossimità dell'area delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante.

TAB. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN FUNZIONE DELLA DENSITÀ DI TRAFFICO VEICOLARE.

classe II	flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli all'ora
classe III	flusso di traffico compreso tra 50÷500 veicoli all'ora
classe IV	flusso di traffico oltre i 500 veicoli all'ora

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE

Individuazione delle zone di classe I.

Si tratta di aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione. La suddivisione della Classe I è stata ulteriormente divisa nelle sottoclassi:

- Ia. Le zone ospedaliere;
- Ib. Le zone scolastiche;
- Ic. Le altre zone (*verde pubblico, parchi, cimiteri, chiese, altro, ecc.*).

Nell'allegato planimetrico la suddivisione è evidenziata da colore verde con tonalità diverse e retino puntinato con addensamento diverso.

Nella tabella 17 sono riportate le zone di classe I.

TAB. 17 INDIVIDUAZIONE ZONE DI CLASSE I.

 Ospedali – Cliniche – Case di Cura	
DENOMINAZIONE	CLASSE
Ospedali	Ia
Cliniche private e case di cura	Ia
Aree a destinazione ospedaliera	Ia

 Scuole	
DENOMINAZIONE	CLASSE
Asili nido	Ib
Scuole materne	Ib
Scuole elementari	Ib
Scuola medie inferiori	Ib
Scuola medie superiori	Ib
Aree a destinazione scolastica	Ib



Biblioteche

DENOMINAZIONE	CLASSE
Musei – Biblioteche	Ic



Centri per anziani

DENOMINAZIONE	CLASSE
Centri per anziani e case di riposo	Ic



Cimiteri

DENOMINAZIONE	CLASSE
Aree Cimiteriali	Ic



Beni Storici Artistici

DENOMINAZIONE	CLASSE
Beni Storici Artistici	Ic



Zone Archeologiche

DENOMINAZIONE	CLASSE
Parchi ed aree archeologiche	Ic



Chiese – Conventi - Oratori

DENOMINAZIONE	CLASSE
Chiese	Ic
Conventi	Ic
Oratori	Ic



Verde Attrezzato

DENOMINAZIONE	CLASSE
Aree a verde attrezzato esistente	Ic
Aree a verde attrezzato di progetto	Ic



Aree a Verde

DENOMINAZIONE	CLASSE
Aree a verde esistenti	Ic
Aree a verde di progetto	Ic

 PARCHI	
DENOMINAZIONE	CLASSE
Parchi territoriali	Ic

Individuazione delle zone di classe V e VI.

Vi è la presenza di aree a destinazione industriale dislocate sia all'interno del tessuto urbano che in zone più periferiche rientranti in classe V e VI.

TAB. 18 INDIVIDUAZIONE ZONE DI CLASSE V E VI.

 Industrie – Centrali Tecnologiche	
DENOMINAZIONE	CLASSE
aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale	CLASSE VI
aree con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni	CLASSE V

Individuazione delle zone di classe II, III IV.

Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si è tenuto conto della metodologia indicata dalle *linee guida della Regione Campania* (D.R.G. N° 2436 del 1 agosto 2003) tenendo conto di parametri di fruizione del territorio preso in esame, come da tabella 21.

Inoltre le aree rurali caratterizzate dall'utilizzazione intenso di macchine agricole operatrici vengono inserite in classe III mentre per le aree rurali caratterizzate da un

uso occasionale di macchine operatrice quest'ultime possono essere inserite in II classe. Le piccole industrie e le attività artigianali di una certa consistenza vengono inserite in classe IV o V a secondo del tipo di produzione.

TAB. 19 INDIVIDUAZIONE ZONE DELLE ZONE AGRICOLE.

 Zone Agricole	
DENOMINAZIONE	CLASSE
Zone agricole con utilizzo intenso di macchine operatrici	III
Zone agricole con utilizzo occasionale di macchine operatrici	II

TAB. 20 INDIVIDUAZIONE PICCOLE INDUSTRIE.

 Attività Artigianali di una certa consistenza – Piccole Industrie	
DENOMINAZIONE	CLASSE
Aree Artigianali Piccole Industrie	IV – V

Tabelle per la determinazione delle zone di classe II, III e IV.	
INTERVALLI	CLASSE DI DEFINIZIONE
Valori compresi fra 1÷4	definizione Classe II
Valori compresi fra 5÷8	definizione Classe III
Valori compresi fra 9÷12	definizione Classe IV

LOCALITÀ: <u>Viale Italia</u>	VALORE Cl. III
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Viale Italia alberato</u>	VALORE Cl. III
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Corso Vittorio Emanuele</u>	VALORE Cl. IV
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	11

LOCALITÀ: <u>Piazza Libertà</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ: <u>Via Roma</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Corso Europa</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	11

LOCALITÀ:	VALORE Cl. IV
<u>Via F. De Sanctis - Via Amm. G. Ronca</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	11

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Via Moscati - Via Carmelo Errico</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	0
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Via Molino Informato - Via Roma</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Via Rubilli - Via Trieste e Trento</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Via Pennetti - Via Masucci - Via Roma</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	0
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Via Guido Dorso - Via Cotone - Via Roma</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Cupa Macchia- Via Roma</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Piazza Perugini - Via C.V. Cicarelli</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via V. Sellitto - Via Gussone</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via F. Iannaccone - Via Zigarelli</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ: <u>Via G. Matteotti - Corso Europa</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ: <u>Via G. Piemonte - Via M. Pironti</u> <u>Via Don Minzoni</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Due Principati- Via Ferriera</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	3
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	11

LOCALITÀ: <u>Via G. Nappi - Via S.ma Trinità</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	11

LOCALITÀ: <u>Piazza del Popolo - Via Clausura</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	11

LOCALITÀ:	VALORE Cl. IV
<i>Via Sant'Antonio Abate-Rampa Macello</i>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<i>Via Madonna de la Salette</i> <i>Fosso Santa Lucia</i>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<i>Corso Umberto I° - Largo Castello</i> <i>Via Circumvallazione</i>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	CI. III
<u>Corso Umberto - Via Gradelle alle Tintiere</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
<u>Largo Santo Spirito</u>	
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	CI. III
<u>Via F. Tedesco</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	CI. III
<u>Via Fratelli Troncone</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Contrada Campo Fiume</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Fontanatetta - S.C. Fontanatetta</u> <u>Via Don Giovanni festa</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>S. C. Cupa dei Muti</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ:	Cl. III
<u>Via Papa Paolo IV Carafa - Via Palombi</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
<u>Via P. A. Di Meo</u>	
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	Cl. III
<u>Via G. Mazzini - Via Due Principati</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
<u>Via Castagno S. Francesco</u>	
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	Cl. III
<u>Via O. Omodeo - Via G. di Vittorio</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
<u>Piazza G. fortunato</u>	
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via R. Scotellaro Via L. Cassese</u> <u>S.C. Cesine</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Contrada Quattrograna Est</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Contrada Quattrograna Ovest</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Zona Tufarole</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	1
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	5

LOCALITÀ: <u>Contrada S. Oronzo</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Bellizzi</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Contrada Cesine</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Contrada Bagnoli</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Contrada Serroni</u>	VALORE Cl. II assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	0
volume di traffico veicolare	1
TOTALE	4

LOCALITÀ: <u>Via A. Immaturo- Via U. Nobile</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Perrottelli -Via Valle di Mecca</u> <u>Via G. Cammarota - Via Vier</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via R. Aversa - Via F. Manfra</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Piazza Assunta - Via Ponte</u> <u>Via Gen. F. Federic</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Ponte II - Via V. De Napoli - Via Manfra</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Via Luigi Imbimbo - Via F. Visconti</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Via G. Palatucci - Via Morelli e Silvati</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	VALORE Cl. III
<u>Via C. B. Cavour - Via Vallone dei Lupi</u>	assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Tripoli - Via C. Colomba</u> <u>Via L. De Concili</u>	<div style="text-align: right;">CI. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Dante Alighieri - Piazza Aldo Moro</u> <u>Via P. S. Mancini</u>	<div style="text-align: right;">CI. IV</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ: <u>Via Partenio - Via Terminia</u>	<div style="text-align: right;">CI. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Carlo del Balzo</u> <u>Via Terminio</u>	<div style="text-align: right;">Cl. IV</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ: <u>Piazza Garibaldi</u> <u>Via Luigi Amabile</u>	<div style="text-align: right;">Cl. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via S. De Renzi – Via S. Pionati</u> <u>Via L. Amabile</u>	<div style="text-align: right;">Cl. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	Cl. III
<u>Rampa S. Modestino – Via Duomo</u> <u>Via Del Gaizo</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	2
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ:	Cl. III
<u>Via Seminario- Gradelle alla Tofara</u> <u>Rampa Tofara</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	1
TOTALE	6

LOCALITÀ:	Cl. III
<u>Rampa S. Maria delle Grazie</u> <u>Via Lorenzo Ferrante</u>	VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Via Don G. Festa – Via G. Rotondi</u> <u>Via L. Ferrante</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Contrada Archi</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Via Tuoro Cappuccini – Via Zoccolari</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via P. Greco - Via A. Guerriero</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	0
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Via M. Capozzi - Via De Gasperi</u>	VALORE Cl. IV assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	3
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	10

LOCALITÀ: <u>Via Annarumma</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Tagliamento</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	0
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Piave</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Carducci</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Tagliamento - Via Circumvallazione</u> <u>Via Piave</u>	<div style="text-align: right;">CI. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Degli Imbimbo</u> <u>Via G. Di Guglielmo</u>	<div style="text-align: right;">CI. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	3
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Via Morelli e Silvati - Via A. Nicolodi</u>	<div style="text-align: right;">CI. III</div> VALORE assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Via S. Pescatori - Via Gianbattista Vico</u> <u>Via P.A. Capponi</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	7

LOCALITÀ: <u>Zona Pennin</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Parco San Nicola</u>	VALORE Cl. II assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	0
densità di attività artigianali	0
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	4

LOCALITÀ: <u>Contrada Scrofeta</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	2
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	3
TOTALE	8

LOCALITÀ: <u>Contrada Santa Caterina</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

LOCALITÀ: <u>Picarelli</u>	VALORE Cl. III assente = 0 basso = 1 medio = 2 alto = 3
PARAMETRI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO	
densità di popolazione	2
densità di attività commerciali e di uffici	1
densità di attività artigianali	1
volume di traffico veicolare	2
TOTALE	6

Obblighi del Comune:

Attraverso il Regolamento di Attuazione il Comune darà esecuzione alla tutela dall'inquinamento acustico secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera E) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dalle Linee Guida Regione Campania approvate con deliberazione n.2436 dell'01/08/2003.

In particolare si riportano i principali obblighi comunali:

- di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio. L'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 introduce l'obbligo per i Comuni di classificare in sei zone, aventi limiti differenti di accettabilità, l'intero territorio comunale: le sei zone vengono descritte facendo uso di descrittori urbanistici di carattere generale.
- di vietare la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o che segue il messaggio.
- Tra gli adempimenti previsti da parte dei Comuni vi sono: il controllo del rispetto della normativa in inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie. Infatti alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'impatto acustico e sullo stato dell'inquinamento in atto. Attuare quindi il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Adottare i regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- Adottare regolamenti contenenti apposite norme sul controllo e contenimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione dei veicoli. L'art. 9 (legge

447/95) prevede la possibilità del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica in materia d'inquinamento, igiene, sanità, edilizia, ecc.. Il provvedimento dovrà ritenersi opportunamente motivato elencando gli elementi di fatto in base ai quali si ravvisa una situazione di pericolo per la salute dei cittadini e dell'ambiente, documentando la esistenza delle condizioni di urgenza che impongono il ricorso all'ordinanza;

- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 (della legge 447/95), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- I comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) (della legge quadro 447/95).
Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
- Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle

imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a);

- Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) (legge 447/95), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono poi approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5 (della legge 447/95);
- I piani di risanamento acustico di cui al comma dovranno contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
 - b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Una volta redatto il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale gli strumenti urbanistici dovranno trovare una forma di coordinamento e gestione adeguati del territorio ai fini acustici;
- L'adozione dei Piani di Risanamento da parte dei Comuni previsti dall'art. 7 possono essere di due tipi: obbligatorio e facoltativo;
- Il Piano di Risanamento, che deve essere adottato dal consiglio Comunale in quando riconducibile alla categoria di atti previsti dall'art. 32 Legge n. 142/90, è adottato obbligatoriamente se sono superati i limiti di attenzione e nel caso in

cui emergano aree acusticamente non omogenee e incompatibili a causa delle preesistenti destinazioni d'uso;

- Il Piano è invece facoltativo quando il Comune intende perseguire il rispetto dei valori di qualità. Resta comunque inteso che il Piano sia esso obbligatorio o facoltativo deve tenere conto dei seguenti aspetti:
 - essere coordinato con il Piano urbano del traffico e con gli altri piani previsti dalle leggi di salvaguardia ambientale;
 - deve individuare le sorgenti di rumore e la loro tipologia, redigendo una mappatura del territorio supportata da monitoraggi strumentali all'interno di ogni singola zona;
 - deve indicare i soggetti e le figure a cui compete l'intervento;
 - deve indicare le priorità, i tempi e i modi del risanamento tenendo conto di tutte le soluzioni possibili offerte dagli studi in materia;
 - deve stimare gli oneri finanziari occorrenti e necessari alla risoluzione dei problemi connessi;
- I piani di risanamento devono ricondurre a norma le emissioni delle sorgenti fisse e consentire l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per normalizzare, o almeno migliorare, anche in tempi successivi, il peso delle emissioni derivanti da sorgenti mobili;
- Dopo l'approvazione da parte dei comuni della zonizzazione acustica, gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno tener conto della suddivisione comunale;
- Le amministrazioni comunali devono includere il "*Piano di zonizzazione acustica*" tra gli elaborati tecnici necessari per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti;
- Il confronto tra limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati, è la condizione preliminare per valutare l'ipotesi della predisposizione di piani di risanamento e della priorità degli interventi;

- Ai Comuni compete applicare sul territorio i limiti di qualità (tabella 7) mediante la zonizzazione acustica del territorio;
- Nelle stesse zone, l'insieme delle sorgenti non deve superare i limiti di immissione (tabella 6), mentre una singola sorgente non deve superare i limiti di emissione (tabella 5);
- I piani di risanamento comunale scattano automaticamente se vengono superati i limiti di attenzione; questi sono, nel lungo periodo, pari ai limiti di immissione (tabella 6); se invece si considera una sola ora di disturbo, il limite di attenzione è pari al valore di tabella 6 aumentato di 10 dB(A) in orario diurno e di 5 dB(A) in orario notturno;
- Tutti i rilievi hanno valore se effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

TAB. 5 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV are di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

TAB. 6 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV are di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

TAB. 7 – VALORI DI QUALITÀ – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV are di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

CONCLUSIONI

La necessità di avere una zonizzazione acustica comunale con aree omogenee nei limiti previsti e nel rispetto della normativa vigente ha portato allo studio del clima acustico ed all'integrazione delle informazioni acquisite dagli strumenti urbanistici previsti.

Ciò insieme ad una attenta valutazione del territorio e alle scelte di pianificazione urbana del Comune, ha portato alla stesura di una ipotesi di classificazione acustica che punta a cercare di avere un numero ridotto di situazioni da risanare, nella prospettiva di individuare pochi qualificati interventi, mirando nel tempo al raggiungimento concreto dei valori di qualità previsti dalla normativa vigente.

Il Piano di zonizzazione Acustica è stato redatto utilizzando metodi teorici e parametri definiti.

La determinazione di un quadro reale e programmabile è possibile soltanto attraverso verifiche strumentali a tappeto da farsi sul territorio oggetto di analisi. Soltanto dal riscontro di valori rilevati e dalla valutazione del quadro generale è possibile gestire il contenimento dell'inquinamento acustico.

Dopo la fase della zonizzazione acustica si dovrà procedere al confronto di questa con la mappatura acustica del territorio, individuando le aree da inserire nel piano di risanamento acustico.

Ai sensi di legge, il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere l'individuazione delle tipologie e l'entità dei rumori presenti nelle zone da risanare, individuate ai sensi della zonizzazione acustica, l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento, le priorità, le modalità ed i tempi per il risanamento, la stima degli oneri finanziari e le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza.

Il Piano di risanamento Acustico costituirà quindi lo strumento normativo ed amministrativo attraverso cui il Comune attuerà le proprie politiche nel settore del controllo dell'inquinamento da rumore, al fine di risanare le situazioni critiche e di preservare le condizioni di fruibilità dell'ambiente.

È importante comunque anzi fondamentale che il Comune coinvolga oltre alle autorità di competenza anche l'opinione pubblica.

Lo scopo è sensibilizzare la popolazione sul problema dell'inquinamento acustico e sulle conseguenze derivanti da esso, sui danni alle persone, ai beni privati,

pubblici e culturali. È importante diffondere la cultura del silenzio e della prevenzione. Utile a tal senso sarebbe l'organizzazione di conferenze (con l'ausilio di scuole, associazioni, enti preposti, ecc) nel corso delle quali si dovrebbero divulgare i risultati delle relazioni comunali per produrre, con la collaborazione dei cittadini, strumenti informativi per una campagna comunale sui rischi causati dal rumore.

Arch. Carmine Tomeo

*Technico competente in acustica ambientale
n. rif. 286/00 - Elenco Regione Campania*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, 21 GIU. 2007

IL SEGRETARIO
f.to dr. Carlo Tedeschi -

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio la retroscritta deliberazione il giorno 21 GIU. 2007 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15 gg. dalla pubblicazione.

Avellino, 21 GIU. 2007

IL MESSO

Bruno Piccinello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in giorno 21 GIU. 2007 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 05 LUG. 2007

Avellino, 21 GIU. 2007

IL SEGRETARIO
f.to dr. Carlo Tedeschi

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 21 GIU. 2007 come prescritto dall'art.124 Decreto Legislativo n. 267/2000;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21 GIU. 2007;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4) Decreto Legislativo 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3) Decreto Legislativo 267/2000;

Li _____

F.to IL SEGRETARIO